



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
delle Risorse Agricole e Alimentari



DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA



IRVOS
Istituto Regionale
Vini e Oli di Sicilia

FISCO E VINO 2013

*Guida agli adempimenti fiscali
ed alle agevolazioni per il settore vitivinicolo*

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

IRVOS - Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI



Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia



IRVOS
Istituto Regionale
Vini e Oli di Sicilia

FISCO E VINO

2013

*Guida agli adempimenti fiscali
ed alle agevolazioni per il settore vitivinicolo*

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

IRVOS - Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia

FISCO E VINO 2013

*Guida agli adempimenti fiscali
ed alle agevolazioni
per il settore vitivinicolo*

La presente pubblicazione
è stata curata da

*Agenzia delle Entrate - Direzione Sicilia
Regione Siciliana - Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari
IRVOS - Istituto Regionale Oli e Vini di Sicilia*

coordinamento e supervisione
Gran Via Società & Comunicazione

grafica
studiomennella



PREFAZIONE

L'Italia è sicuramente una delle nazioni che primeggia nell'ambito della produzione mondiale di vino, riscontrando da sempre una indiscutibile fama per i numerosi vini D.O.C. che produce. In questo ultimo decennio il settore ha registrato l'importante crescita dei vini siciliani che, raggiungendo un target di eccellenza, hanno conquistato una fetta non trascurabile sia del mercato nazionale che di quello internazionale.

Tale fenomeno non poteva non essere motivo di attenzione da parte della Regione Sicilia, la quale in una logica di rafforzamento e di incentivazione di quegli ambiti che esprimono maggiore dinamismo economico e territoriale, ha adottato misure volte a ridurre la pressione fiscale.

Con la presente guida, nata dalla collaborazione tra la Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, gli Assessorati Bilancio e Finanze e Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia e Riscossione Sicilia S.p.A., e giunta alla sua terza edizione, si è voluto fornire un supporto tecnico-fiscale, a tutte le figure professionali che intervengono nel processo che va dalla produzione alla commercializzazione del prodotto.

La pubblicazione, la cui finalità è quella di semplificare e favorire l'attività degli operatori del settore, espone in maniera semplice e completa sia gli adempimenti fiscali che la normativa nazionale e regionale in materia di agevolazioni fiscali.

Nella presente guida sono, altresì, illustrate le schede sintetiche descrittive degli interventi previsti per il settore vitivinicolo dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Le aliquote fiscali e le misure agevolative sono pubblicate sul sito web della Regione www.regione.sicilia.it/bilancio.

Assessorato Regionale
delle Risorse Agricole e Alimentari
L'Assessore
Dario Cartabellotta

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia
Il Direttore Regionale
Antonino Gentile

FISCO E VINO 2013
INDICE**1. ASPETTI GENERALI - PAG 8**

- 1.1 L'imprenditore agricolo - 8
- 1.2 L'imprenditore agricolo professionale - 8
- 1.3 Le cantine sociali e i consorzi - 8

2. IMPOSTE SUL REDDITO - PAG 10

- 2.1 Reddito agrario - 10
- 2.2 Reddito dominicale - 13
- 2.3 Reddito d'impresa - 14
- 2.4 Reddito forfetario - 15
- 2.5 Regime fiscale di vantaggio (ex contribuenti minimi) - 15
- 2.6 Regime dei contributi - 16

3. IRAP - PAG 19

- 3.1 Aspetti generali - 19
- 3.2 Imprenditori agricoli - 19
- 3.3 Imprenditori commerciali - 20
- 3.4 Regole comuni a imprenditori agricoli e commerciali - 20
- 3.5 Deduzioni - 21
- 3.6 Dichiarazione - 22

4. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PAG 23

- 4.1 Aliquote e classificazione dei prodotti vitivinicoli ai fini IVA - 23
- 4.2 Inizio attività - 23
- 4.3 Regime IVA speciale - 24
- 4.4 Regime ordinario - 26
- 4.5 Svolgimento di più attività agricole - 26
- 4.6 Attività connesse - 26



- 4.7 Conferimenti a cooperative - 27
- 4.8 Imprese commerciali - 28
- 4.9 Ricevuta e scontrino - 30
- 4.10 Acquisti intracomunitari degli agricoltori in regime speciale - 30

5. ACCISE E ADEMPIMENTI DOGANALI - PAG 31

- 5.1 Prodotti soggetti ad accisa - 31
- 5.2 Prodotti esclusi - 31
- 5.3 Depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche - 31
- 5.4 Documenti di trasporto - 32
- 5.5 Circolazione nei rapporti con Paesi extra-UE - 33

6. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PAG 34

- 6.1 Presupposto e soggetti passivi - 34
- 6.2 Base imponibile - 34
- 6.3 Aliquota - 35
- 6.4 Esenzioni - 35
- 6.5 Agevolazioni - 35
- 6.6 Dichiarazioni e Versamenti - 36

7. AGEVOLAZIONI NELLA PROCEDURA

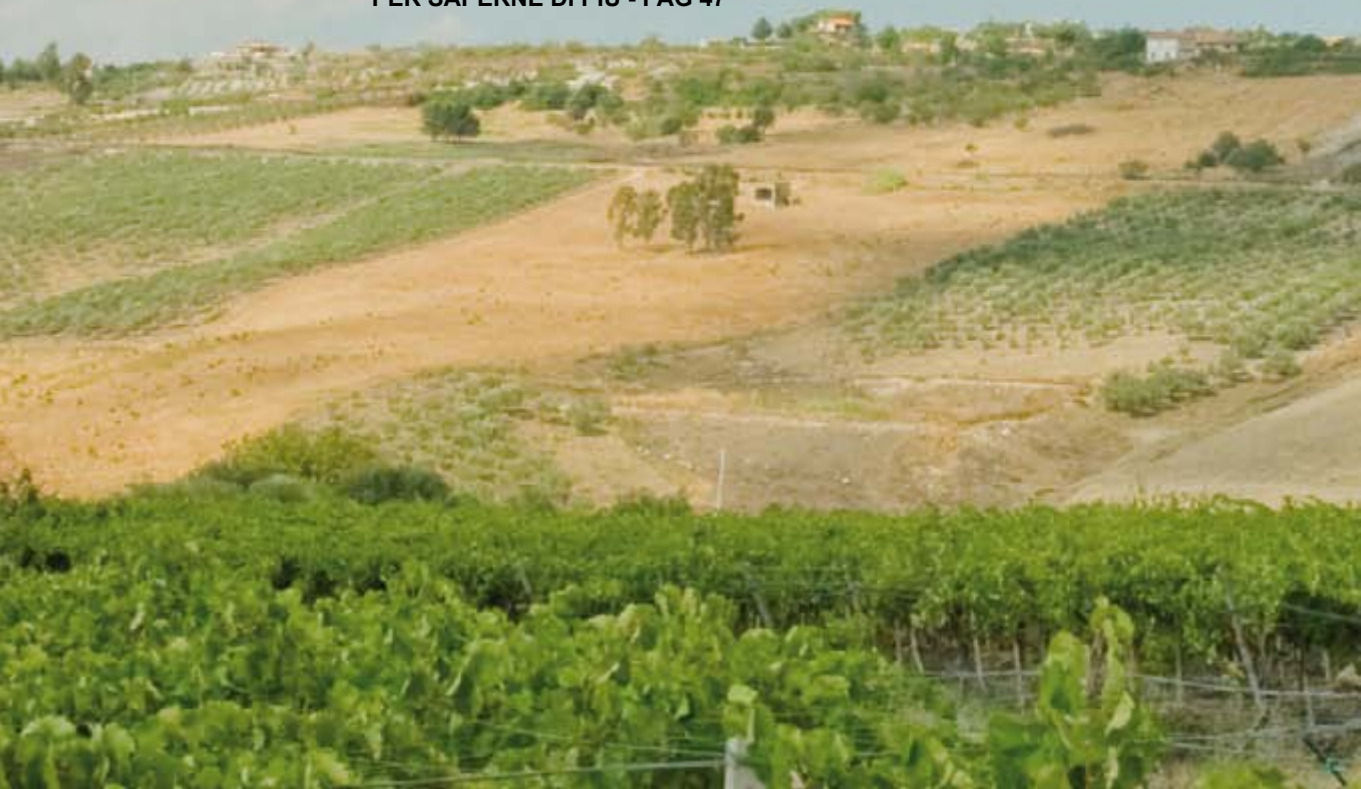
DI RISCOSSIONE DAVANTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PAG 37

8. AGEVOLAZIONI SETTORE AGROALIMENTARE - PAG 39

- 8.1 Agevolazioni statali introdotte dalle leggi 296/2006, 244/2007 e 203/2008 - 39
- 8.2 Agevolazioni fiscali in agricoltura previste dalla Regione Siciliana - 42

APPENDICE - PAG 46

PER SAPERNE DI PIÙ - PAG 47





FISCO E VINO

2013

*Guida agli adempimenti fiscali
ed alle agevolazioni per il settore vitivinicolo*

1. Aspetti Generali
2. Imposte sul reddito
3. IRAP
4. Imposta sul valore aggiunto
5. Accise e adempimenti doganali
6. Imposta municipale propria (IMU)
7. Agevolazioni nella procedura di riscossione davanti all'agente della riscossione
8. Agevolazioni settore agroalimentare



FISCO E VINO 2013

CAPITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

1.1 L'IMPRENDITORE AGRICOLO

La produzione e la successiva vendita di prodotti vinicoli può essere esercitata da un unico soggetto che, su fondi propri o altrui, svolge un complesso di attività dirette alla coltivazione del fondo al fine di ritrarre da esso le uve da trasformare in vino destinato alla vendita.

In tal caso il soggetto assume, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2135 del codice civile, come modificato dalla cosiddetta "legge di orientamento" (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228), la connotazione di imprenditore agricolo e il reddito prodotto viene tassato secondo le disposizioni contenute nell'art. 32 del T.U.I.R. che disciplinano il reddito agrario.

In base all'articolo 2135 del codice civile, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

- alla coltivazione del fondo;
- alla silvicoltura;
- all'allevamento del bestiame;
- all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso - di carattere vegetale o animale - che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Con l'art. 1, comma 1094, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), si considerano imprenditori agricoli anche le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale

ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 513 articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità 2013) prevede che i commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Dalle definizioni che precedono emerge che l'imprenditore agricolo è tale anche quando si occupa della trasformazione, manipolazione e simili di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri.

1.2 L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stata introdotta la figura di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Con tale termine si intende colui il quale è in possesso dei seguenti requisiti:

- abbia conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del





codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;

- ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel computo del reddito globale da lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero per quelle assolute in associazioni ed in altri enti operanti nel settore agricolo.

Nel caso delle società di persone e cooperative ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società (in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui sopra) è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed il riconoscimento dei requisiti ai soci lavoratori.

Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui sopra sono ridotti al 25%.

All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e quelle creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

1.3 LE CANTINE SOCIALI E I CONSORZI

La produzione del vino può avvenire ad opera di cantine sociali, normalmente strutturate sotto la veste giuridica di cooperative di trasformazione. Tali strutture si occupano della produzione del vino utilizzando prevalentemente le uve conferite dai soci della cooperativa, rappresentati generalmente da imprenditori agricoli.

Le cantine sociali, come chiarito dalla circolare della Direzione generale della cooperazione n. 96 del 9 dicembre 1965, rientrano nell'ambito delle cooperative agricole. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge di orientamento (D. Lgs. n. 228/2001), si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore sia anche socio per le società cooperative e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.



FISCO E VINO 2013

CAPITOLO 2 - IMPOSTE SUL REDDITO

2.1 REDDITO AGRARIO

L'attività di coltivazione del fondo diretta alla produzione dell'uva, se esercitata da una persona fisica, dà luogo alla determinazione del reddito agrario, disciplinato dall'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986. Anche nel caso in cui l'agricoltore si occupi personalmente - seppure attraverso l'utilizzazione di strutture e macchinari tecnologicamente avanzati - della trasformazione dell'uva in vino, l'attività esercitata si qualifica come attività agricola e il relativo reddito come reddito agrario. Sono altresì attività produttive di reddito agrario anche quelle di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del T.U.I.R. (art. 1, comma 176, L. 244/2007 - Finanziaria 2008).

Nel diverso caso in cui l'attività di coltivazione del fondo e/o trasformazione dell'uva in vino venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito che ne deriva non si qualifica come reddito agrario, ma come reddito d'impresa.

In base al citato art. 32 del T.U.I.R., il reddito agrario

esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l'attività agricola.

Oltre che le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricole (per le quali il reddito agrario costituisce il regime naturale), si rammenta che il comma 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 ha previsto la facoltà per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, di optare per la determinazione del reddito secondo il regime catastale del reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir.

Con decreto n. 213 del 27.09.2007 sono state disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione e di determinazione del reddito che, ancorché determinato su base catastale, mantiene natura di reddito d'impresa.

Questo regime può essere ancora fruito dalle società agricole fino al 2014, in conseguenza dell'abrogazione

DETERMINAZIONE DEL REDDITO SU BASE CATASTALE

Soggetti naturalmente inclusi nel regime agricolo	- Imprenditori agricoli individuali - società semplici	- se esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2 del DPR 917/1986
Soggetti aventi natura commerciale: regime opzionale	- Snc - Sas - Srl - Società cooperative	• se esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2 del DPR 917/1986 • se possiedono i requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 99/2004 ossia: - denominazione sociale contenente la dizione "società agricola" - oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135 c.c.



del medesimo operata dal comma 513 dell'art. 1 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rinvia al paragrafo n. 8 relativo ad "Agevolazioni nel settore agroalimentare".

SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE IL REDDITO AGRARIO

Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo l'attività agricola di coltivazione della vite e, in presenza di determinate condizioni, di trasformazione dell'uva in vino.

Tale obbligo sussiste non soltanto quando i contribuenti possiedono il fondo a titolo di proprietà, ma anche quando essi lo detengono sulla base di un altro diritto reale, o anche sulla base di un contratto di locazione (in quest'ultimo caso, l'obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto).

Se il terreno viene concesso in affitto per uso agricolo, il reddito agrario viene imputato all'affittuario, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto, mentre il reddito dominicale continua ad essere di spettanza del proprietario del terreno.

In caso di conduzione associata del fondo (mezzadria, la colonia parziaria e soccida) il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.

A tal fine, ciascun associato dovrà conservare un atto sottoscritto da tutti i partecipanti all'associazione da cui risulti la quota di reddito agrario spettante ad ognuno e la data di decorrenza del contratto. In mancanza di tale atto, si presume che il reddito venga ripartito in parti uguali.

QUALI ATTIVITÀ PRODUCONO REDDITO AGRARIO

La qualificazione del reddito come agrario dipende dal tipo di attività svolta; l'art. 32 del T.U.I.R., infatti, indica espressamente le attività dal cui esercizio - se svolto da contribuenti persone fisiche - si origina reddito agrario. Con esclusivo riferimento al settore relativo alla produzione e commercializzazione del vino, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo che determinano l'insorgere del reddito agrario sono rappresentate da:

- attività di coltivazione del fondo ai fini della produzione di uva (attività, questa, definita agricola in senso stretto)
- attività connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di uve ottenute dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Qualora, pertanto, l'imprenditore agricolo svolga l'attività agricola diretta alla coltivazione del terreno ai fini della produzione di uva (attività di trasformazione), il reddito che egli ritrae dalla vendita di tale prodotto è di natura agricola.

ATTIVITÀ CONNESSE

Nell'attività di trasformazione l'imprenditore può acquistare, da terzi, anche altre uve o mosti o vini per migliorare qualitativamente la propria produzione.

Nella circolare 14 maggio 2002 n. 44 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell'impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell'imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto.

Le attività connesse sono considerate agricole anche se talune fasi sono realizzate da terzi in conto lavorazione, come, ad esempio, la pigiatura dell'uva effettuata presso l'impianto di un terzo.

Inoltre, in linea generale, è considerato agricolo il reddito che l'imprenditore realizza a seguito della commercializzazione del vino derivante da un processo di lavorazione di uve ottenute in misura prevalente dalla coltivazione del fondo da lui stesso effettuata. Infatti, in tal caso trova applicazione la norma che prevede che le attività connesse e cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti rientrano nel reddito agrario, anche se non svolte sul terreno, purché:

- i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto;
- i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Nel caso in cui i beni non siano compresi nel citato decreto, ma è rispettato il requisito della prevalenza, trova applicazione l'articolo 56-bis del T.U.I.R. (il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%), mentre, se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l'eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d'impresa.

A tal proposito, si nota che tra le attività connesse, individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007 - così come aggiornate con Tabella allegata al D.M. 5 agosto 2010, poi sostituita, a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, dal D.M. 17 giugno 2011 - sono comprese:

- la produzione di vini;
- la produzione di grappa;
- la produzione di aceto;
- la produzione di malto e birra.

Inoltre, tra le attività di manipolazione rientrano anche quelle che riguardano le colture viticole.

Sintetizzando, è possibile affermare che:

- l'attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario;
- la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché compresi tra quelli indicati nel citato decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio della prevalenza;
- nel caso in cui l'attività connessa di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, ma non derivanti in prevalenza dal fondo, opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'art. 32 TUIR i redditi provenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime); i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere determinati in base alle regole ordinarie in materia di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56 del TUIR;
- l'attività di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli che non rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, ottenuti in prevalenza dal fondo, concorre a formare il reddito d'impresa, sussistendo i necessari presupposti soggettivi (imprese individuali, società semplici) applicando ai corrispettivi il coefficiente di redditività del 15% (art. 56-bis, comma 2, TUIR)
- in presenza di attività agricole connesse, che non siano riconducibili alle tipologie elencate nel decreto e

per le quali non ricorre il requisito della prevalenza dei prodotti dal fondo, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa da determinarsi analiticamente (a costi e ricavi) in base all'art. 56 del TUIR.

- l'attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina, invece, reddito d'impresa.

Esempi:

Nel caso dell'imprenditore agricolo che produce vini utilizzando anche uva acquistata presso terzi è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che l'uva di produzione propria impiegata nel processo produttivo sia quantitativamente superiore a quella acquistata all'esterno. In tal caso, quindi, l'intera attività di produzione e vendita del vino - effettuata anche attraverso la trasformazione di uva acquistata da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che disciplinano il reddito agrario. Continuando nelle esemplificazioni, nel caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva nera di propria produzione e commercializza il vino rosso che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento e che, contestualmente, acquista vino bianco da terzi già imbottigliato, il quadro fiscale è il seguente:

- limitatamente all'attività di produzione di vino rosso, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati redditi agrari;
- l'attività di vendita di vino bianco acquistato presso terzi - poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è considerata attività commerciale, tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d'impresa.

In conclusione, le sole attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti (uva o vino) acquistati presso terzi, poiché tali attività non vengono esercitate congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione, non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito agrario previsto dall'art. 32 del T.U.I.R. ,ma vengono attratte nel regime di determinazione del reddito d'impresa.

TERRENI NON PRODUTTIVI DI REDDITO AGRARIO

Non producono reddito agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini privati);
- i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (ad esempio, parchi pubblici, aree di parcheggio);
- i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese;
- i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio, per una cava o una miniera).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

Il reddito agrario si determina in base alle tariffe d'estimo catastali.

Più in dettaglio, la determinazione del reddito agrario avviene in base ad un meccanismo forfetario, ovvero mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura. Ai fini delle imposte sui redditi, inoltre, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tale reddito deve essere rivalutato con l'applicazione di un coefficiente pari al 70 per cento.

Al riguardo si rammenta che con l'art. 1, comma 512, della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) è stata introdotta, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, una rivalutazione del reddito agrario (oltre che dominicale) del 15% che deve essere operata sull'ammontare del reddito successivamente alla rivalutazione del 70% per il reddito agrario (già prevista dalla L. 662/1996).

La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La rivalutazione si applica per gli anni 2013, 2014 e 2015 con effetto dall'acconto d'imposta per il 2013.

PERDITA PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI

Il reddito agrario si considera inesistente e quindi non viene tassato quando si verificano le seguenti ipotesi:

- . mancate coltivazioni;
- . perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario.

2.2 REDDITO DOMINICALE

ASPETTI GENERALI

Il reddito dominicale è il reddito imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di esso.

Tale reddito viene definito dall'art. 27 del T.U.I.R. come la parte dominicale del reddito medio ordinario che si ritrae dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole. Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della coltura praticata, valore che si considera comunque prodotto per il solo fatto di essere possessore del terreno.

Limitatamente al settore vitivinicolo, sono obbligati a dichiarare il reddito dominicale coloro che svolgono attivi-

tà agricola e sono in possesso di uno dei seguenti diritti:

- . proprietà;
- . enfiteusi;
- . superficie;
- . usufrutto;
- . uso;
- . oneri reali (quali, ad esempio, censi, livelli, colonie perpetue, ecc.).

Così come previsto per il reddito agrario, non producono reddito dominicale:

- . i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- . i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti;
- . i terreni affittati per uso non agricolo.

Vengono esentati dal pagamento delle imposte coloro che hanno un reddito complessivo formato da soli redditi fondiari fino ad un ammontare di € 500,00 (art. 11, comma 2-bis del DPR 917/1986, introdotto dall'art. 1, comma 13 della L. 244/2007). La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 (art. 1, comma 14, L. 244/2007).

IMU e imposte sui redditi - Novità dall'anno 2012

A partire dal 2012, nell'ambito rurale, in relazione ai terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dall'imprenditore agricolo che vi esercita la propria attività, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione al reddito dominicale. Detto in altri termini, l'IMU sostituisce l'Irpef dovuta sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati.

Invece, il reddito agrario dei terreni di cui all'art. 32 Tuir, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3 D.Lgs. 23/2011, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 Tuir e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte sui redditi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

Il calcolo si basa sulle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale.

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 512 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, una rivalutazione del reddito dominicale del 15% da operare sull'ammontare del reddito successivamente alla rivalutazione dell'80% per il reddito dominicale (già prevista dalla L. 662/1996).

La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La rivalutazione si applica per gli anni 2013, 2014 e 2015 con effetto dall'acconto d'imposta per il 2013.

Si ricorda che per i terreni non concessi in affitto, a seguito dell'introduzione dell'IMU, il reddito dominicale non deve essere dichiarato (art. 8, D.Lgs. 23/2011).

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L. n. 441 del 1998, così come modificato dal comma 4-ter dell'art. 66, D.L. n. 1 del 24.01.2012 (conv. L. n. 27 del 24.03.2012), ai soli fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal 25 marzo 2012, la rivalutazione del reddito dominicale ed agrario non si applica per i periodi di imposta in cui i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo, per un periodo non inferiore a 5 anni, con diritto di precedenza alla scadenza, ai giovani che non hanno compiuto i 40 anni, che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

PERDITE PER MANCATA COLTIVAZIONE

Nel caso in cui un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili, non sia stato coltivato per un'intera annata agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30%.

PERDITE PER EVENTI NATURALI

Il reddito dominicale si considera inesistente nel caso di una perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico.

A tal fine la perdita deve essere causata da eventi naturali e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell'intero fondo.

Occorre presentare la denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Se la data non è determinabile in modo esatto occorre comunque che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.

2.3 REDDITO D'IMPRESA

ASPETTI GENERALI

Come già accennato, le regole di determinazione del reddito d'impresa trovano applicazione, nel settore vitivinicolo, in diversi casi.

In particolare, è possibile richiamare le seguenti ipotesi: - esercizio di attività connesse eccedenti i limiti previsti dall'art. 32, comma 2, lettera c);

- esercizio di attività commerciale pura.

Pertanto, come già accennato, nel caso in cui un soggetto si occupi dell'acquisto di uve presso un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico, l'attività che ne risulta si qualifica come attività commerciale e – in quanto tale - assoggettata alle regole di determinazione del reddito d'impresa.

Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di vino ottenuto dalla trasformazione di uve acquistate interamente presso terzi; in tale ipotesi, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta (coltivazione del fondo), né connessa (produzione di vino con uva ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti affinché tornino applicabili le regole di determinazione del reddito agrario di cui all'art. 32 del T.U.I.R.

Ne deriva che l'attività in questione viene tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d'impresa. Di tipo commerciale è, inoltre, l'attività di vendita al pubblico di vino in bottiglia o alla mescita, quale l'attività esercitata dai commercianti al dettaglio o dalle enoteche.

Anche in tale fattispecie, il reddito che ne deriva si qualifica come reddito d'impresa e segue, ai fini della tassazione diretta, le specifiche regole contenute nel T.U.I.R.

ATTIVITÀ SVOLTA DA SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE

E' il caso di precisare, che, laddove l'attività agricola sia essa diretta, quale la coltivazione di viti, o connessa, come la produzione di vino con uva ottenuta in prevalenza dalla produzione propria, venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito non può assumere mai la connotazione di reddito agrario, ma quella di reddito d'impresa.

In particolare, le cooperative agricole hanno lo stesso trattamento fiscale delle società di capitali; perciò rientrano tra i soggetti passivi dell'Ires, anche se, per esse sono previste particolari agevolazioni fiscali in materia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nelle fattispecie sopra elencate il reddito da assoggettare a tassazione non viene determinato sulla base di criteri forfetari, come si verifica per i redditi di natura agraria e dominicale determinati sulla base di tariffe di estimo catastale, ma in maniera analitica, considerando opportunamente tutti i costi, i ricavi e le rimanenze che si originano a seguito dell'attività svolta.

In particolare, il reddito d'impresa è determinato apporrendo all'utile o alla perdita risultante dal conto econo-

mico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del T.U.I.R.

2.4 REDDITO FORFETARIO

Come accennato, con riferimento ad alcune attività, l'articolo 56-bis del T.U.I.R. prevede una tassazione agevolata mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all'ammontare dei corrispettivi conseguiti.

Si tratta, in particolare:

- delle attività connesse relative a prodotti non inclusi tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'art. 32, comma 2, lett. c) del Tuir (v. adesso Tabella allegata al D.M. 5 agosto 2010, come sostituita, a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, dal D.M. 17 giugno 2011, cui si applica il coefficiente di redditività del 15%;
- delle attività dirette alla fornitura a terzi di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, cui si applica il coefficiente di redditività del 25%.

Le disposizioni previste dall'articolo 56-bis si applicano anche per i redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle attività agricole connesse eccedenti i limiti dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del T.U.I.R.

Tale regime si applica anche agli imprenditori agricoli previsti dall'art. 1, comma 1094, della legge 296/2006 - Finanziaria 2007 (le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), che devono effettuare espressa opzione (art. 1, comma 177, L. 244/2007).

2.5 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (EX CONTRIBUENTI MINIMI)

L'art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto – dal 1° gennaio 2008 – un regime fiscale semplificato e agevolato cd. Regime dei contribuenti minimi.

In sintesi, tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Iva e dell'Irap del 20%,

calcolata sul reddito conseguito, alle imprese individuali e ai professionisti che:

1. nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro;

3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2)¹.

A tale agevolazione si aggiunge l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva, di tenuta dei libri contabili e l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

Gli imprenditori agricoli in regime Iva ordinario, ricorrendo i requisiti esposti, dovranno applicare ai fini delle imposte dirette – salvo opzione – il citato regime fiscale. Rientrano in tale regime anche le attività agricole alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 56-bis del T.U.I.R., nonché l'attività di agriturismo disciplinata dall'art. 5, comma 2, della Legge 413/91, sempreché si opti per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Nuovo Regime Fiscale di vantaggio.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 27, commi 1, 2 e 7 del DL n. 98 del 6.7.2011 (conv. in L. n. 111/2011), tale regime, ridenominato "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità", ha subito profonde modifiche, volte a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, ovvero il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale.

Le novità più significative del nuovo regime di vantaggio, operativo a partire dal 1° gennaio 2012, possono così riassumersi:

- riduzione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dal 20% al 5%;

¹ Il regime dei "minimi" non si applica a:

- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per es., agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
- soggetti non residenti,
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi,
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

TAVOLA 1 – IMPOSTE SUI REDDITI

ATTIVITA	CONDIZIONI	TIPO REDDITO
Attività agricola pura	Coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli del proprio fondo	Reddito Agrario
Attività agricola connessa	- Beni inclusi nel D.M. 17.6.2011 (che ha sostituito il D.M. 5.8.2010) - Prevalenza rispettata	Reddito Agrario
	- Beni non inclusi nel D.M. 17.6.2011; - Prevalenza non rispettata	Reddito di impresa forfettario
	- Beni inclusi nel D.M. 17.6.2011; - Prevalenza non rispettata	- Sino al doppio delle quantità prodotti in proprio: reddito agrario; - Sull'eccedenza: reddito d'impresa ordinario
	Beni non inclusi nel D.M. 17.6.2011; - Prevalenza non rispettata	Reddito di impresa ordinario
Attività agricola e/o attività connessa	Svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici	Reddito di impresa ordinario
Attività commerciale	Commercializzazione di prodotti di terzi (uva e/o vino)	Reddito di impresa ordinario

• i contribuenti che adottano il nuovo regime fiscale per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità non subiscono le ritenute di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820 § 5.2, contrariamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi);

• fermo restando il possesso degli originari requisiti di accesso previsti dalla L. 244/2007², applicazione in via naturale del regime dei "nuovi minimi" per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi³, esclusivamente alle persone fisiche:

- che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007; a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);

- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Per un esame dettagliato dei requisiti di accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio e delle modalità di usci-

² Nel nuovo regime tali requisiti devono presumersi esistenti nell'anno di inizio della propria attività.

³ A differenza del vecchio regime dei minimi, la cui durata era subordinata al solo permanere nel tempo dei requisiti previsti dalla norma, il nuovo regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

ta dal medesimo si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 30 maggio 2012 e al Provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011.

2.6 REGIME DEI CONTRIBUTI

I contributi erogati nell'ambito dell'attività agricola rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 32 del TUIR per la qualificazione del reddito prodotto come reddito agrario possono considerarsi irrilevanti sul piano fiscale in quanto le modalità di determinazione forfetaria del reddito agrario stabilite dall'art. 34 del TUIR non consentono di tenere conto di elementi reddituali modificativi del reddito medesimo. Infatti, così come non è consentito dedurre dal reddito agrario specifici costi e spese, del pari deve ritenersi esclusa la rilevanza reddituale di singoli componenti positivi di reddito.

Al di fuori di tale ambito (determinazione del reddito con criteri catastali), i contributi assumono rilevanza fiscale e si distinguono in:

Contributi in conto esercizio. Si tratta generalmente di somme erogate per la copertura dei costi della gestione corrente o per il sostenimento ed integrazione dei prezzi di vendita. Devono essere indicati alla voce A5 di conto economico (altri ricavi). Se riferiti a periodi d'imposta precedenti o ad eventi eccezionali possono anche essere classificati tra le sopravvenienze attive alla voce E.20 del conto economico (proventi straordinari). Sono da considerarsi contributi in conto esercizio anche i contributi in conto interessi, che hanno la finalità di ridurre l'importo degli oneri finanziari da versare a carico dell'impresa che abbia contratto un finanziamento.

Tali contributi devono essere imputati a conto economico nello stesso esercizio in cui vengono riconosciuti gli oneri finanziari ad essi riferibili. Per cui se il contributo è stato riconosciuto in via anticipata, per tutto il periodo di finanziamento sarà necessario riscontare lo stesso per competenza.

Tali contributi in conto interessi devono essere collocati nella sezione C, relativa alla gestione finanziaria, del conto economico (proventi ed altri oneri finanziari) e, in particolare alla voce C.17 (interessi ed altri oneri finanziari) se direttamente riferibili ad un finanziamento o alla voce "C.16d (altri proventi finanziari) se conseguiti in esercizi successivi al sostenimento del costo per interessi.

Dal punto di vista fiscale si considerano Ricavi:

- i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera g) TUIR (si caratterizzano perché hanno natura corrispettiva);
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera h) TUIR (sono svincolati da rapporti contrattuali di

natura sinallagmatica, ma sono previste da specifiche disposizioni agevolative).

Il momento di rilevanza fiscale del contributo è quello in cui, sulla base delle norme che ne regolano la concessione, il diritto all'ottenimento del contributo può ritenersi giuridicamente acquisito secondo le regole di competenza economica, certezza ed oggettiva determinabilità ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Nel caso di contributi erogati da enti pubblici, come precisato nella circolare 27 maggio 1994, n. 73, parte terza, paragrafo 3.18, il requisito della certezza del diritto al contributo va individuato nel momento in cui l'ente preposto alla corresponsione del contributo stesso, esauriti i necessari controlli, provvede all'emissione del decreto di liquidazione della somma spettante.

In presenza di contributi sottoposti a condizione risolutiva, il diritto a tali contributi si perfeziona nell'esercizio in cui vengono concessi; l'eventuale verificarsi della condizione risolutiva, in data successiva alla concessione dell'agevolazione, determina la restituzione dell'agevolazione che fiscalmente rappresenta una sopravvenienza passiva. Se il contributo è sottoposto a condizione sospensiva lo stesso è inidoneo a produrre conseguenze giuridiche sino al verificarsi della condizione.

Al momento del relativo incasso, i contributi in conto esercizio corrisposti da Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto (Irpef o Ires) pari al 4%.

Contributi in conto impianti. Si tratta di somme la cui concessione è strettamente subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni ammortizzabili.

Sotto il profilo fiscale non costituiscono sopravvenienze attive (in quanto esclusi dalla formulazione dell'art. 88, co. 3, lett. b, TUIR), né ricavi (ex art. 85, c. 1, lett. e) ed f) TUIR).

In assenza di una specifica disciplina fiscale, concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole di competenza indicate dalle norme civilistiche (Risoluzione n. 100/E del 2002), in base alla durata dell'utilizzo economico del bene di riferimento ovvero proporzionalmente all'ammortamento del bene stesso. Contabilmente questo risultato è raggiunto attraverso le seguenti modalità:

- imputazione graduale del contributo a conto economico. Si iscrivono i contributi alla voce A.5 (altri ricavi e proventi) di conto economico. A fine esercizio si rinvia ai successivi periodi la quota-parte dei contributi non di competenza mediante la rilevazione di risconti passivi correlati all'ammortamento effettuato;
- riduzione diretta del contributo dal valore del bene acquisito. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono determinate sul valore dell'immobilizzazione già al netto del contributo, il quale pertanto concorre al reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili.



Contributi in conto capitale. Come chiarito nelle risoluzioni n. 100/E del 29 marzo 2002 e n. 2/E del 22 gennaio 2010, i contributi devono intendersi acquisiti in “conto capitale” qualora siano finalizzati in modo generico ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione risulti collegata all'onere dell'effettuazione di uno specifico investimento.

Dal punto di vista contabile, tali contributi possono essere imputati direttamente a conto economico, iscriven-doli alla voce A5 (altri ricavi) del conto economico e, in contropartita, nell'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni sono iscritte al lordo del contributo.

In alternativa è possibile iscrivere il cespite già al netto del contributo ad esso riferibile.

Dal punto di vista fiscale sono riconducibili alle “sopravvenienze attive” di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), TUIR. Secondo questa disposizione si considerano sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 85 (che danno luogo a ricavi) e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.

La voce delle sopravvenienze attive ha quindi natura residuale, confluen-do nella stessa quei contributi che non costituiscono ricavi, né contributi in conto impianti. Tali proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa interamente nell'esercizio del relativo incasso ovvero in quote costanti, entro un periodo massimo di 5 esercizi. Pertanto, indipendentemente dalle modalità di imputazione dei contributi ai fini civilistici (principio di competenza), fiscalmente, in base al cd. “principio di cassa”, rileva il momento dell'entrata nella disponibilità materiale e giuridica del percettore (Risoluzione n. 78/E del 2001).

Pertanto, nel regime fiscale contenuto nell'art. 88 del TUIR, sono contributi in conto impianti quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, tutti gli altri contributi devono essere considerati in conto capitale, ad esclusione di quelli in conto esercizio regolati dall'art. 85 del TUIR.

In ordine al trattamento IRAP da riservare ai contributi, l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che “la base imponibile è determinata dalla diffe-

renza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”. Il successivo comma 3 prevede che “i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, (...) concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione”. Sulla base di quest'ultima previsione, i contributi rilevano in ogni caso, salvo che non siano direttamente riferibili a componenti negativi indeducibili.

Ai fini dell'Iva, in generale, i contributi non sono soggetti ad imposta. Viceversa, sono soggetti ad Iva, se dovuti in base ad un contratto e quindi se direttamente connessi ai corrispettivi delle cessioni di beni ovvero di prestazioni di servizi (art. 13, comma 1 del DPR 633/1972). Come precisato nelle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 54/2001, n. 183/2002 e n. 9/2009, i contributi erogati da enti pubblici assumono rilevanza ai fini IVA se vengono corrisposti a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta dal beneficiario. Per l'applicabilità dell'IVA occorre, quindi, che sussista tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione.



FISCO E VINO 2013

CAPITOLO 3 - IRAP

3.1 ASPETTI GENERALI

Così come previsto per le imposte sui redditi, anche relativamente all'Irap, occorre distinguere tra produttori vitivinicoli titolari di reddito agrario e soggetti che esercitano, a tutti gli effetti, un'impresa commerciale.

Infatti, anche se l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione, la definizione del valore di produzione netta varia in funzione della tipologia di attività esercitata.

Pertanto, se nel primo caso si applicano le specifiche disposizioni previste per i produttori agricoli, in particolare modo con riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili, nel secondo caso valgono le regole ordinarie previste per gli imprenditori commerciali.

Dal 2008 le regole Irap nel settore agricolo (art. 1, comma 238, L. 244/2007) vengono estese anche alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

3.2 IMPRENDITORI AGRICOLI

BASE IMPONIBILE

La base imponibile Irap per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dell'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva.

Per le istruzioni relative ai costi indeducibili e alle deduzioni, essendo comuni ad imprenditori agricoli e commerciali, si rinvia al paragrafo 3.4.

Nel caso in cui l'attività sia esercitata in più regioni da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del T.U.I.R., la ripartizione della base imponibile deve essere effettuata in funzione dell'estensione dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna regione.

OPZIONI

Opzione per il regime delle imprese commerciali

(regime semplificato di cui all'art. 5-bis e regime ordinario di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97)

I produttori agricoli di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 possono optare per la determinazione della base imponibile con modalità analoghe a quelle previste per le imprese commerciali, a condizione che l'opzione venga esercitata nella dichiarazione ai fini Irap. Una volta esercitata, l'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 4 periodi d'imposta.

Opzione per il regime forfetario per i produttori agricoli che ai fini dell'Irpef si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/97)

I produttori agricoli che determinano forfetariamente il reddito ai fini Irpef, ad esclusione di quelli indicati al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446 (es. soggetti di cui all'art. 56-bis del Tuir), possono applicare ai fini Irap il regime forfetario di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446 che prevede che la base imponibile sia determinata sommando i seguenti componenti:

- reddito forfetario determinato in base alle regole del Tuir;
- retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- gli interessi passivi.

I produttori agricoli possono optare per il regime forfetario IRAP di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, compilando la sezione III del quadro IQ del modello IRAP 2013 per l'anno 2012. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi (V. istruzioni al modello IRAP 2013).

ALIQUOTE

L'aliquota Irap per i soggetti che operano nel settore agricolo è stabilita nella misura dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Poiché le

aliquote incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali, emanate in base al comma 3 dell'art. 16 del citato D. lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale, l'aliquota ridotta prevista nella Regione siciliana per il settore agricolo è pari a 2,90%.

AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO

Sono esclusi dall'Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell'anno hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle sopra delineate, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari.

3.3 IMPRENDITORI COMMERCIALI

BASE IMPONIBILE

Per le imprese commerciali sono previsti due possibili regimi:

- il regime semplificato di cui all'articolo 5 – bis del D.Lgs. n. 446/97 (riservato a società di persone ed imprese individuali);
- il regime ordinario di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97 (riservato alle società di capitali e agli enti commerciali e, previa opzione, anche alle società di persone e imprese individuali).

REGIME SEMPLIFICATO (ART. 5-BIS)

Ai sensi dell'articolo 5-bis, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi.

Componenti positivi:

- ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir,
- variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93 del Tuir;
- contributi erogati in base a norma di legge

Componenti negativi:

- costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci;
- costi dei servizi;
- ammortamento dei beni strumentali materiali ed immateriali;
- canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

REGIME ORDINARIO (ART. 5)

Ai sensi dell'articolo 5, per la determinazione della base imponibile occorre fare riferimento alle voci del conto economico redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

In particolare la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Valore della produzione

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- Variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- Altri ricavi e proventi, inclusi i contributi in conto esercizio;

Costi della produzione:

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- Costi per servizi;
- Costi per godimento di beni di terzi;
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- Oneri diversi di gestione.

Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

3.4 REGOLE COMUNI A IMPRENDITORI AGRICOLI E COMMERCIALI

Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:

- le spese per il personale dipendente e assimilato anche se classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile,
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446

del 1997;

- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3.5 DEDUZIONI

SPESE DEDUCIBILI

Per entrambe le categorie (imprenditori agricoli e commerciali), nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili;
- le spese relative al personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

Per tutti i soggetti passivi, escluse le Amministrazioni pubbliche, sono deducibili anche i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 484 e 485 della L. 228/2012 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, per tutti i soggetti, diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese operanti in concessione

e a tariffa negli specifici settori individuati dalla legge, sono state aumentate, a partire dal 2014, le deduzioni dalla base imponibile Irap (c.d. cuneo fiscale) riconosciute per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, nelle seguenti misure:

- € 7.500 annui (ora 4.600) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato,
 - 13.500 (ora 10.600) per lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni
- In alternativa, e nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis", in caso di lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- € 15.000 (ora 9.200) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato,
 - € 21.000 (ora 15.200) per lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

ULTERIORE DEDUZIONE (art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/97)

È prevista un'ulteriore deduzione in funzione all'ammontare del valore della produzione. In particolare, per tutti i soggetti di minori dimensioni (con valore della produzione inferiore a € 180.999,91), ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche è prevista un'ulteriore deduzione dal valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. Gli importi deducibili sono stati modificati prima dall'art. 1, comma

Lavoratori assunti	Deduzioni sino al 2013	Deduzioni dal 2014
Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato	€ 4.600 (annui)	€ 7.500 (annui)
Se i lavoratori sono di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni	€ 10.600	€ 13.500
IN ALTERNATIVA		
Per lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	€ 9.200	€ 15.200
Se i lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni.	€ 15.000	€ 21.000



50, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e successivamente, a partire dal 2014, dall'art. 1, commi 484 e 485 della L. n. 228 del 24.12.2012, come riportato nella seguente tabella:

A decorrere dal 1° gennaio 2008, per le società di persone, persone fisiche esercenti attività commerciali e professionisti (soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 446/97), l'importo delle deduzioni indicate nella colonna "deduzioni dal 1° gennaio 2008" è aumentato, rispettivamente, di € 2.150, € 1.625, € 1.050 e € 525. Per i medesimi soggetti di cui sopra, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi, dal 1° gennaio 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'importo delle deduzioni indicate nella colonna "deduzioni dal 1° gennaio 2014" è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625, come risulta nella colonna successiva.

DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Spetta una deduzione pari a euro 1.850 su base annua per ogni dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori nel perio-

do d'imposta a euro 400.000 (v. art. 11, comma 4-bis.1 D.Lgs n. 446/1997).

In caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno, gli importi dei componenti positivi di cui sopra sono ragguagliati all'anno solare.

3.6 DICHIARAZIONE

La legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che la dichiarazione Irap non va più presentata all'interno di UNICO, ma autonomamente direttamente alla Regione o alla Provincia Autonoma. Tuttavia, con Decreto dell'11 settembre 2008 è stato stabilito che tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione in via telematica (in tal modo mantenendo l'invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate che provvederà ad inviarla ai suddetti Enti).

Le persone fisiche, le società semplici, quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società e le associazioni a esse equiparate presentano ordinariamente il modello entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche, invece, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Base imponibile in euro	Deduzioni dal 1° gennaio 2008	Deduzioni dal 1° gennaio 2008 ulteriore aumento per società di persone, imprenditori individuali e professionisti	Deduzioni dal 1° gennaio 2014	Dal 1° gennaio 2014 Ulteriore incremento per società di persone, imprenditori individuali e professionisti
Fino a 180.759,91	€ 7.350	€ 2.150	€ 8.000	€ 2.500
Da 180.759,91 a 180.839,91	€ 5.500	€ 1.625	€ 6.000	€ 1.875
Da 180.839,91 a 180.919,91	€ 3.700	€ 1.050	€ 4.000	€ 1.250
Da 180.919,91 a 180.999,91	€ 1.850	€ 525	€ 2.000	€ 625

FISCO E VINO 2013
CAPITOLO 4 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

4.1 ALIQUOTE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AI FINI IVA

Con riferimento all’attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, classifica tra i prodotti agricoli e ittici:

- la frutta commestibile, fresca, secca o temporaneamente conservata (n. 18, Tab. A, Parte I);
- i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcol e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcol (n. 35, Tab. A, Parte I);
- i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcol (n. 36, Tab. A, Parte I).

Come si nota, la citata Tabella A, parte prima, non prevede una netta distinzione tra prodotto destinato al consumo (uva da tavola) e prodotto destinato alla vinificazione (uva da vino).

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria in passato si è espressa chiarendo che l’uva da vino, classificata alla voce doganale 08.04, rientra tra la frutta commestibile, fresca o secca o temporaneamente conservata di cui al n. 18 della Tabella A, parte prima, e che pertanto il regime speciale dell’agricoltura è applicabile all’uva a prescindere dall’utilizzazione del prodotto.

La distinzione tra uva da tavola e uva da vino, però, ha

valenza con riferimento all’aliquota Iva applicabile. Infatti, mentre per la cessione di uva da tavola si applica l’aliquota del 4% (n. 8 della Tabella A, parte seconda), per la cessione di uva da vino si applica l’aliquota del 10% (n. 22 della Tabella A, parte terza).

La cessione dei prodotti vitivinicoli può essere posta in essere:

- da imprese agricole che producono e trasformano il prodotto (uva e/o vino);
- da imprese commerciali che vendono il prodotto (uva e/o vino) acquistato da terzi.

A seconda delle modalità di svolgimento dell’attività, l’IVA sarà applicabile in maniera ordinaria oppure in “regime speciale” (articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972).

4.2 INIZIO ATTIVITÀ

Chi inizia l’attività, deve presentare all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni, a norma dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, un’apposita dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione di inizio attività può avvenire, oltre che direttamente all’Ufficio delle Entrate (in questo caso anche tramite una persona delegata ovvero tramite raccomandata, ma in questi casi allegando copia di un documento di riconoscimento del soggetto obbligato a presentare la dichiarazione), anche in maniera telematica (direttamente oppure trami-

TAVOLA 2 - ALIQUOTE E PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE		
PRODOTTO	ALIQUOTA IVA	PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE
Uva da Tavola	4%	4%
Uva da Vino	10%	4%
Vini	21%	12,3%
Mosti	21%	4%

te un intermediario abilitato), ovvero, ma soltanto per i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese ed al REA (repertorio notizie economiche e amministrative), alla Camera di Commercio.

4.3 REGIME IVA SPECIALE

SOGGETTI INTERESSATI

In base a quanto disposto dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di prodotti elencati nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli, l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli beni prodotti. La detrazione prevista dall'articolo 19 del medesimo D.P.R., invece, è forfetizzata nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, sull'ammontare imponibile, delle "percentuali di compensazione" previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 12/5/92, dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 31/12/1996 n. 669, e da altri decreti in data 30/12/1997 e 23/12/2005.

Il regime speciale, quindi, è applicabile a condizione che:

- il cedente sia un produttore agricolo (o un soggetto ad esso assimilato, come gli organismi agricoli d'intervento, le cooperative ed i loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute dalla legislazione vigente);

- il bene ceduto sia compreso tra quelli indicati nella Prima Parte della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Per quanto riguarda l'aspetto "oggettivo", occorre far riferimento all'articolo 2135 del codice civile, secondo il quale può essere considerato imprenditore agricolo chiunque (non solo persona fisica, ma anche società di capitali, società di persone ed enti), a scopo di lucro, svolga:

- attività di coltivazione del fondo
- silvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse

Per quanto riguarda l'aspetto "oggettivo", come già detto, occorre verificare che il bene ceduto sia compreso tra quelli elencati nella Prima Parte della Tabella A citata.

La produzione dell'uva, la manipolazione, la trasformazione e la successiva cessione del vino, pertanto, costituiscono certamente attività "agricole" secondo la previsione del citato articolo 2135 del codice civile e, conseguentemente, sono soggette al regime Iva speciale a norma del citato articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regime speciale, come già detto, comporta un sistema di detrazione dell'Iva in maniera forfetaria. In altre

parole, mentre l'imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) è determinata mediante l'applicazione delle relative aliquote, per il calcolo della detrazione dell'Iva, si applicano le percentuali di compensazione stabilite con i decreti ministeriali precedentemente menzionati.

Il calcolo che va effettuato è quindi il seguente:

Imposta sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie

(meno)

Imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione

(applicata allo stesso corrispettivo delle cessioni)

= Iva a debito.

Esempio :

Cessione di uva da vino da parte di un produttore agricolo per un ammontare pari a 6.000 euro esclusa Iva.

Come detto, la cessione di uva da vino è soggetta:

- all'aliquota Iva del 10%;
- alla percentuale di compensazione del 4%.

Il calcolo dell'Iva è, pertanto, il seguente:

Iva sulle operazioni imponibili = $6.000 \times 10\% =$ euro 600;

Iva detraibile = $6.000 \times 4\% =$ euro 240;

Iva dovuta = $600 - 240 =$ euro 360

Per tutti i produttori agricoli in regime speciale, e quindi anche per i produttori vitivinicoli, gli adempimenti contabili, il calcolo dell'Iva dovuta, la dichiarazione annuale, la comunicazione annuale dei dati Iva ed il versamento dell'imposta devono essere eseguiti entro le normali scadenze valide per tutti gli altri contribuenti.

Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti agricoli, qualora l'acquisto derivi da atto non assoggettato a Iva sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario;
- cessioni di prodotti agricoli, acquistati da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria.

Per queste operazioni l'Iva si calcola nel seguente modo:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie (meno)

Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi

= Iva a debito/credito.

Va ricordato che, a norma dell'articolo 32 bis del D.L. 83 del 22/6/2012 convertito nella legge 7/8/2012 n.134 (Decreto crescita), i soggetti che applicano regimi spe-

ciali IVA (compreso il regime speciale per l'agricoltura e per le attività connesse), non possono avvalersi del nuovo sistema di liquidazione dell'imposta denominato "IVA per Cassa" (cfr. circolare Agenzia Entrate 26 novembre 2012, n. 44/E).

IMPRESA MISTA

Qualora, nell'ambito dell'impresa agricola, vengano effettuate operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 34 (come la cessione di beni diversi da quelli indicati nella Tabella A, Parte I: ad esempio, cessione di un trattore usato; cessione di un fabbricato), in base a quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, queste operazioni devono essere registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.

Va osservato, comunque, che si configura l'ipotesi di impresa mista quando le dette operazioni hanno carattere di occasionalità ed accessorietà rispetto alle altre operazioni agricole. Diversamente, infatti, si sarebbe in presenza dello svolgimento di un'altra attività (diversa da quella agricola) la quale andrebbe tenuta separata ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972.

REGIME DI ESONERO

A norma del comma 6 dell'articolo 34, gli agricoltori che esercitano attività di piccole dimensioni beneficiano di un sistema particolare che, seppure inserito nell'ambito del regime speciale, li esonera dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale). Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli, e quindi anche ai produttori vitivinicoli, a condizione che:

- nell'anno solare precedente sia stato realizzato (o si prevede di realizzare in caso di inizio attività), un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
- che tale ammontare sia costituito per almeno i 2/3 da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A. Nel computo del volume d'affari sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili.

L'unico obbligo cui sono tenuti i produttori vitivinicoli esonerati consiste nel conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

Infatti, chi rientra in tale regime non deve:

- versare l'imposta;
- emettere fattura;
- tenere registri contabili;
- effettuare la liquidazione periodica;
- presentare la comunicazione annuale dei dati Iva e la dichiarazione annuale.

Alle cessioni e ai conferimenti, effettuati in regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.

I soggetti con partita Iva che acquistano da produttori agricoli esonerati sono tenuti però ad autofatturare gli acquisti con diritto alla detrazione senza, comunque, alcun obbligo di versare l'imposta. Le autofatture devono essere annotate, dagli acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti.

Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di euro 7.000 a condizione che non venga superato il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni.

Se invece viene superato in corso d'anno il limite di proporzionalità tra operazioni "agevolate" e "non agevolate", l'applicazione del regime di esonero cessa nel corso dell'anno stesso ed in questo caso:

- restano applicabili, per l'intero anno solare, le regole del regime di esonero;
- a fine anno si procede alla verifica del perdurare del superamento del limite dei 2/3;
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale si procede alla registrazione riepilogativa delle autofatture e delle fatture di acquisto;
- entro lo stesso termine va liquidata l'Iva dovuta per l'intero anno e versata, con l'applicazione delle percentuali di compensazione, unitamente a quella relativa alle operazioni non agricole.

Il produttore agricolo ha facoltà di rinunciare al regime di esonero con apposita opzione, da comunicare all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la rinuncia è stata effettuata (quadro VO), vincolante fino alla revoca e comunque per almeno tre anni. Con la rinuncia al regime di esonero, il produttore agricolo rientra automaticamente nel regime speciale, salvo ulteriore opzione per il regime ordinario.

Quanto previsto dal citato comma 6 dell'articolo 34 è l'unico regime di esonero previsto nell'ambito del regime fiscale dell'agricoltura in quanto il particolare sistema agevolativo, previsto per i contribuenti minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007, modificato dall'articolo 27 del D.L. 98/2011), non è applicabile in presenza di regime speciale come quello previsto in agricoltura.

Novità – Elenco clienti e fornitori da presentare entro il 30 aprile 2014 per le operazioni effettuate nel 2013

L'articolo 36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, ha introdotto anche per gli imprenditori agricoli che operano in regime di esonero l'obbligo della comunicazione telematica annuale degli elenchi dei clienti e dei fornitori previsto dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 conv. dalla L. n. 122/2010. Per l'anno di imposta 2013, tale adempimento deve essere assolto entro il 30 aprile 2014.

4.4 REGIME ORDINARIO

SOGGETTI INTERESSATI

Come già detto, il regime speciale è il sistema “naturale” di applicazione dell’IVA per i produttori agricoli.

Tuttavia, il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, a norma del comma 11 dell’articolo 34, può scegliere di applicare le regole IVA valide per la generalità dei contribuenti, rinunciando in questo modo sia al sistema di detrazione forfetaria, sia alla possibilità di rientrare nel regime di esonero degli agricoltori, potendo però applicare il regime previsto per i contribuenti minimi qualora ne ricorrano le condizioni.

In questo caso deve esercitare l’apposita opzione per il regime ordinario, attraverso il “comportamento concludente” ed effettuare la segnalazione, nell’apposito quadro VO, nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’opzione è stata esercitata. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da euro 258 a euro 2.065.

L’opzione per il regime ordinario è valida fino a revoca ed è vincolante per almeno tre anni.

MODALITÀ OPERATIVE

Nel regime ordinario, la determinazione dell’imposta avviene applicando le regole ordinarie valide per la generalità dei contribuenti IVA, e quindi:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie (meno)

Iva sugli acquisti ed importazioni di beni servizi effettuati nell’esercizio dell’attività

= Iva a debito/credito

I produttori vitivinicoli in regime ordinario sono soggetti a tutti gli adempimenti Iva previsti per le altre categorie di contribuenti.

Pertanto, in linea generale, devono rispettare i seguenti adempimenti:

- certificazione dei corrispettivi;
- tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti;
- effettuazione delle liquidazioni periodiche e relativo versamento dell’imposta eventualmente dovuta;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- presentazione telematica degli elenchi clienti e fornitori (articolo 21, D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010 e modificato dall’articolo 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, conv. dalla L. 44/2012; Prov. Agenzia Entrate 22/12/2010).

PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO

Nel caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario va operata la “rettifica della detrazione” al fine di ottenere il recupero dell’IVA sui beni giacenti all’inizio dell’anno sui quali, in conseguenza del meccanismo forfetario di detrazione insito nel regime speciale, non era stato possibile operare la detrazione stessa.

I beni sui quali si opera la rettifica della detrazione devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari formalità.

L’eventuale credito Iva che scaturisce dalla rettifica può essere contabilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno e la medesima rettifica deve essere poi evidenziata nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è operata (confronta risoluzione n. 10 del 1999).

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO SPECIALE

Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, la “rettifica della detrazione” serve per portare a debito l’IVA detratta analiticamente sui beni giacenti, visto che per l’acquisto degli stessi beni la detrazione sarà operata forfetariamente al momento della loro cessione secondo le regole proprie del regime speciale. A tal fine, il calcolo dell’Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al momento della rettifica.

4.5 SVOLGIMENTO DI PIÙ ATTIVITÀ AGRICOLE

Può succedere che l’imprenditore agricolo, e quindi anche quello vitivinicolo, nell’ambito della stessa impresa agricola eserciti più attività distinte a livello organizzativo l’una dall’altra e che voglia gestirle separatamente applicando differenti regimi Iva (speciale ed ordinario). In questo caso è applicabile la disposizione prevista dall’articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la facoltà di separare le diverse attività esercitate, alle condizioni e con le modalità previste dalla stessa norma.

4.6 ATTIVITÀ CONNESSE

Come accennato, in base alle disposizioni dell’articolo 2135 del codice civile, la qualità di imprenditore agricolo permane anche in presenza di operazioni diverse da quelle proprie della coltivazione del fondo.

Si resta, infatti, imprenditore agricolo anche nel caso in cui:

- vengano ceduti prodotti non coltivati nel proprio fondo ma acquistati presso terzi, a condizione però che questi siano, in termini quantitativi, inferiori a quelli ottenuti

dall'attività agricola vera e propria;

- vengano effettuate prestazioni di servizi, purché svolte prevalentemente con attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola vera e propria.

Queste attività sono quelle che, in base al codice civile, sono denominate "attività connesse".

Qualora, però, non vi sia connessione con l'esercizio dell'attività agricola (ad esempio nel caso di produzione di vino con uva acquistata da soggetti terzi oppure prestazioni di servizio a favore di altri viticoltori, con l'utilizzo di attrezzature acquistate solo a questo scopo), l'Iva è dovuta nei modi ordinari.

Il produttore vitivinicolo, pertanto, nel momento in cui cede uva o vino utilizzando acquisti di uva effettuati presso altri soggetti, resta produttore agricolo se le cessioni hanno per oggetto prevalentemente prodotti del proprio fondo.

Mantiene pure la stessa qualifica quando effettua, a favore di altri soggetti, prestazioni di servizi attraverso l'impiego prevalente di beni strumentali e di altre risorse utilizzati normalmente per la sua attività agricola.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA, però, non tutte le "attività connesse" beneficiano dello stesso trattamento previsto dal regime speciale per l'agricoltura.

- Se vengono ceduti prodotti indicati nella prima parte della Tabella A, anche acquistati presso terzi ma rispettando il criterio delle "prevalenza" prima accennato, l'operazione mantiene tutte le condizioni per l'applicazione del "regime speciale".

- Se vengono ceduti, invece, beni diversi da quelli di cui alla ripetuta Tabella A, Parte Prima, il cedente resta imprenditore agricolo ma non può applicare il "regime speciale", se non limitatamente alle disposizioni del 5° comma dell'articolo 34 che regola l'"impresa mista" con l'applicazione dell'IVA ordinaria sulle operazioni in parola.

- Se vengono effettuate prestazioni di servizi con l'impiego prevalente di attrezzature e risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola vera e propria, il soggetto resta imprenditore agricolo e, per le operazioni in parola, applica l'IVA con il particolare sistema previsto dall'articolo 34 bis del D.P.R. 633/72 ossia riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Le "attività connesse" soggette al citato regime possono essere svolte in maniera occasionale, oppure svolte ordinariamente in maniera congiunta all'attività agricola soggetta all'articolo 34.

Nel primo caso la dichiarazione annuale sarà composta

da un solo modulo; nel secondo caso, invece, la dichiarazione sarà composta da due moduli, così come previsto in presenza di attività diverse "separate" a norma dell'articolo 36.

Il regime speciale di detrazione previsto dall'articolo 34 bis non può essere applicato alle cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633/1972, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria (cfr. circolare Agenzia Entrate 16 febbraio 2005, n. 6/E).

4.7 CONFERIMENTI A COOPERATIVE

Il conferimento di uva dal socio alla cooperativa o ad un'associazione tra produttori, al fine della successiva rivendita, è considerata cessione di beni.

MODALITÀ OPERATIVE

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.80/2005), le cooperative e i loro consorzi applicano il regime speciale IVA come tutti gli altri produttori agricoli.

FATTURAZIONE

Il passaggio dei beni dal produttore agricolo alla cooperativa, come già detto, costituisce cessione da assoggettare ad Iva. In questo caso, però, il momento impositivo corrisponde:

- al momento del pagamento del prezzo per i conferimenti di soci in regime speciale (articolo 34, comma 7);
- al momento della consegna o spedizione dei beni e salvo l'obbligo di fatturare gli acconti, per i conferimenti di soci in regime ordinario. Tuttavia, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di determinazione del prezzo, qualora questo sia da determinare (D.M. 15/11/1975), fermo restando l'obbligo, comunque, di fatturare gli acconti.

E' in sostanza il produttore agricolo – conferente che determina, con il proprio regime d'imposta (Iva ordinaria o Iva speciale), le regole applicabili con riguardo al momento impositivo delle operazioni in commento.

L'obbligo di emissione della fattura può essere assolto anche direttamente dalla cooperativa per conto dei soci conferenti (articolo 34, comma 7, secondo periodo). In tal caso occorrerà procedere nel seguente modo:

- la cooperativa deve attribuire una numerazione distinta da quella delle fatture emesse e consegnarne una copia al produttore agricolo;
- il produttore agricolo deve rinumerare la fattura ricevuta in base alla propria numerazione cronologica.

Se il conferente è un produttore agricolo "esonerato", la cooperativa deve emettere apposita autofattura.

Con riguardo alle aliquote Iva applicabili per i conferi-

ALIQUEUTE IVA E MOMENTO IMPOSITIVO PER I CONFERIMENTI DI PRODOTTI AGRICOLI

socio	Cooperativa/organismo associativo	Momento impositivo	Aliquota Iva
Regime speciale	Regime speciale	Pagamento del prezzo	Applicazione delle percentuali di compensazione
Regime speciale	Regime ordinario	Pagamento del prezzo	Aliquota Iva propria dei prodotti agricoli conferiti
Regime ordinario	Regime speciale	Consegna o spedizione dei prodotti agricoli con applicazione, ai fini della fatturazione, del D.M. 15/11/1975, qualora ne ricorrano i presupposti (prezzo indeterminato)	Aliquota Iva propria dei prodotti agricoli conferiti
Regime ordinario	Regime ordinario	Consegna o spedizione dei prodotti agricoli con applicazione, ai fini della fatturazione, del D.M. 15/11/1975, qualora ne ricorrano i presupposti (prezzo indeterminato)	Aliquota Iva propria dei prodotti agricoli conferiti

menti di prodotti agricoli alle cooperative o agli altri organismi associativi previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 34, in via ordinaria, l'imposta si applica con le aliquote Iva proprie dei beni ceduti.

Tuttavia, su tali conferimenti si applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione relative ai prodotti ceduti, se sia il socio – conferente che la cooperativa o l'organismo associativo – conferitario applicano il regime speciale di detrazione (articolo 34, comma 1, secondo periodo). In caso contrario (socio oppure cooperativa a regime ordinario), ai menzionati passaggi di prodotti agricoli si applicano le aliquote Iva proprie previste per tali prodotti.

Infine, si applicano in ogni caso le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione ai passaggi di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli in regime di esonero, ancorchè la cooperativa o l'organismo associativo sia per opzione in regime normale (articolo 34, comma 1, secondo periodo, ultima parte).

4.8 IMPRESE COMMERCIALI

L'attività di vendita di uva acquistata presso terzi e/o di vini non di propria produzione rientra, sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva, nell'ordinaria disciplina prevista per tutti coloro che esercitano un'attività commerciale.

MODALITÀ OPERATIVE

Come già detto, per l'esercente attività commerciale la determinazione dell'imposta avviene applicando le normali regole valide per tutti i soggetti Iva e quindi:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie (meno)

Iva sugli acquisti ed importazioni di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività

= Iva a debito/credito

TAVOLA 3 - ASPETTI IVA

TIPO ATTIVITÀ	REGIME IVA	NOTE
Imprese Agricole	Esonero	Si applica alle imprese agricole con volume d'affari non superiori a 7.000 € costituito da almeno 2/3 da cessioni di prodotti inclusi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Comporta l'esonero dagli adempimenti salvo la conservazione delle fatture e autofatture.
	Speciale agricoltura	Si applica a: - Imprenditori agricoli - Organismi di intervento in agricoltura - Cooperative di produttori agricoli e loro consorzi con soci che hanno i requisiti per essere ammessi al regime speciale.
	Ordinario	Si applica agli imprenditori agricoli e soggetti assimilati che optano per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
Imprese Commerciali	Ordinario	Si applicano le ordinarie regole previste per la generalità dei commercianti in caso di commercio di prodotti (uva e/o vino) acquistati per la rivendita. Pertanto, in linea generale, occorre rispettare i seguenti adempimenti: - certificazione dei corrispettivi; - tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti; - effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta; - comunicazione annuale dei dati IVA; - presentazione della dichiarazione annuale; - comunicazione telematica annuale delle operazioni rilevanti Iva (elenco clienti e fornitori di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010 e modificato dall'articolo 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, conv. dalla L. 44/2012; Prov. Agenzia Entrate 22/12/2010).

Inoltre, in linea generale, devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

- certificazione dei corrispettivi;
- tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia

emessi che ricevuti;

- effettuazione delle liquidazioni periodiche e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- presentazione della comunicazione annuale dati Iva;

. presentazione telematica degli elenchi clienti e fornitori (articolo 21, D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010 e modificato dall'articolo 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, conv. dalla L. 44/2012; Prov. Agenzia Entrate 22/12/2010).

4.9 RICEVUTA E SCONTRINO

Le cessioni di prodotti agricoli effettuate direttamente dai produttori agricoli non sono assoggettate all'obbligo dell'emissione dello scontrino (articolo 12, comma 2, L. n. 413/1991; circolare Min. Fin. n. 6/1994; articolo 2, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 696/1996), purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d'imposta di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972. I corrispettivi vanno comunque registrati sul "registro dei corrispettivi", previsto dall'articolo 24 del medesimo D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno successivo non festivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.

4.10 ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEGLI AGRICOLTORI IN REGIME SPECIALE

Il comma 5 dell'articolo 38 del D.L. n. 331/93, stabilisce, tra l'altro, che non sono considerati "intracomunitari" gli acquisti posti in essere da "produttori agricoli" in regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/72 fino all'importo di 8.263,31 euro (senza tener conto dei prodotti soggetti ad accisa e dei mezzi di trasporto nuovi), con la conseguenza che tali acquisti – fino all'anzidetto importo – scontano l'Iva nel paese d'origine. Pertanto, nelle transazioni che avvengono tra produttori agricoli domiciliati in differenti stati dell'Unione Europea i soggetti in regime speciale devono applicare l'Iva nei seguenti modi:

- Soggetti in regime speciale con acquisti "intracomunitari" d'importo superiore a 8.263,31 euro (l'acquisto si considera "intracomunitario"). In questo caso,* la fattura emessa dal cedente comunitario viene integrata dell'IVA dall'imprenditore agricolo nazionale e poi registrata da quest'ultimo a debito e a credito come tutti gli altri "soggetti IVA identificati". In questo modo, quindi, l'iva relativa risulta versata integralmente per essere poi detratta forfetariamente (con l'applicazione della percentuale di compensazione) al momento della vendita del bene;* [i produttori agricoli devono integrare le fatture emesse dai cedenti comunitari, applicando le aliquote ordinarie (non le percentuali di compensazione – C.M. 23.2.1994, n. 13) e registrarle nei registri vendite e acquisti. Pertanto si determina un debito d'imposta e l'Iva relativa dovrà essere interamente versata, senza alcuna detrazione, nella liquidazione del periodo a cui si riferisce la registrazione.]

- Soggetti in regime speciale con acquisti "intracomunitari" non superiori ad 8.263,31 euro (l'acquisto non è

"intracomunitario"). Su tali acquisti, che scontano l'IVA nel paese di origine, gli agricoltori sono esonerati, non debbono cioè applicare l'imposta, almeno che non esercitino l'opzione prevista dal 6° comma del citato articolo 38 del D.L. n. 331/93, al fine di considerare anche queste operazioni "acquisti intracomunitari" osservando tutti i conseguenti adempimenti;

- Soggetti "esonerati". Quando gli acquisti presso soggetti d'imposta di un altro paese comunitario non superano l'importo di 8.263,31 euro, questi non si considerano "intracomunitari" e pertanto l'IVA viene assolta nel paese di origine. Se, invece, detti acquisti sono di ammontare superiore al predetto importo, i soggetti "esonerati" in regime speciale dell'agricoltura sono obbligati a numerare ed annotare le fatture in apposito registro entro il mese successivo al ricevimento. Inoltre, non potendo applicare l'imposta con il sistema dell'"inversione contabile" previsto per tutti gli altri soggetti che effettuano acquisti intracomunitari, entro la fine di ogni mese devono presentare all'Ufficio delle Entrate apposita dichiarazione (mod. INTRA 12) e versare l'imposta relativa al mese precedente, ai sensi degli artt. 49, 1° e 2° comma, e 51, 1° comma, del D.L. 331/93.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 27 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito nella legge 122 del 30/7/2010, che ha modificato l'articolo 35 del D.P.R. 633/72, nonché con provvedimento del Direttore del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 29 dicembre 2010 (prot. 2010/188376), prima di effettuare operazioni intracomunitarie è necessario ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta va fatta con la dichiarazioni di inizio attività e l'eventuale diniego deve essere comunicato al contribuente entro 30 giorni. In mancanza di tale provvedimento, l'autorizzazione si intende concessa ed il contribuente viene inserito nell'apposito archivio informatico (VIES).

Tutte le disposizioni riguardanti le transazioni intracomunitarie dei soggetti in regime speciale dell'agricoltura non si applicano agli imprenditori agricoli che optano per il sistema ordinario di applicazione dell'imposta. In questo caso dovranno essere osservate tutte le normali regole riguardanti gli acquisti intracomunitari effettuati da tutti gli altri soggetti d'imposta.

L'opzione per il regime ordinario (come precedentemente detto) è vincolante per tre anni ed è valida fino a quando non viene revocata.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

I produttori agricoli in regime speciale sono tenuti ad emettere fattura, non imponibile Iva. I soggetti in regime di esonero sono dispensati dall'emissione della fattura.

FISCO E VINO 2013**CAPITOLO 5 - ACCISE E ADEMPIMENTI DOGANALI (CENNI)**

Le accise costituiscono una forma di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi di particolari beni. L'assoggettabilità a tale imposta sorge al momento della fabbricazione o della importazione; pertanto le imposte divengono esigibili quando i beni sono immessi in consumo.

Il sistema tributario prevede che l'accisa debba essere pagata nel paese di destinazione

5.1 PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Sono sottoposti ad accisa:

- il vino
 - le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
 - i prodotti alcolici intermedi e l'alcol etilico
- se ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. La produzione in impianti diversi dai depositi fiscali può essere autorizzata a condizione che vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. Nel caso di produzione di vino da parte di privati, non occorre alcuna autorizzazione purché si tratti di prodotto destinato al consumo personale dello stesso produttore, dei suoi familiari o ospiti e, comunque, non destinato in alcun modo alla vendita.

5.2 PRODOTTI ESCLUSI

L'alcol e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa se:

- denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
- impiegati per la produzione dell'aceto;
- impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2% in volume - impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione

che il contenuto di alcol non sia superiore a 8,5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

- utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa.

5.3 DEPOSITI FISCALI DI ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE

Sono soggetti al regime del deposito fiscale i seguenti impianti:

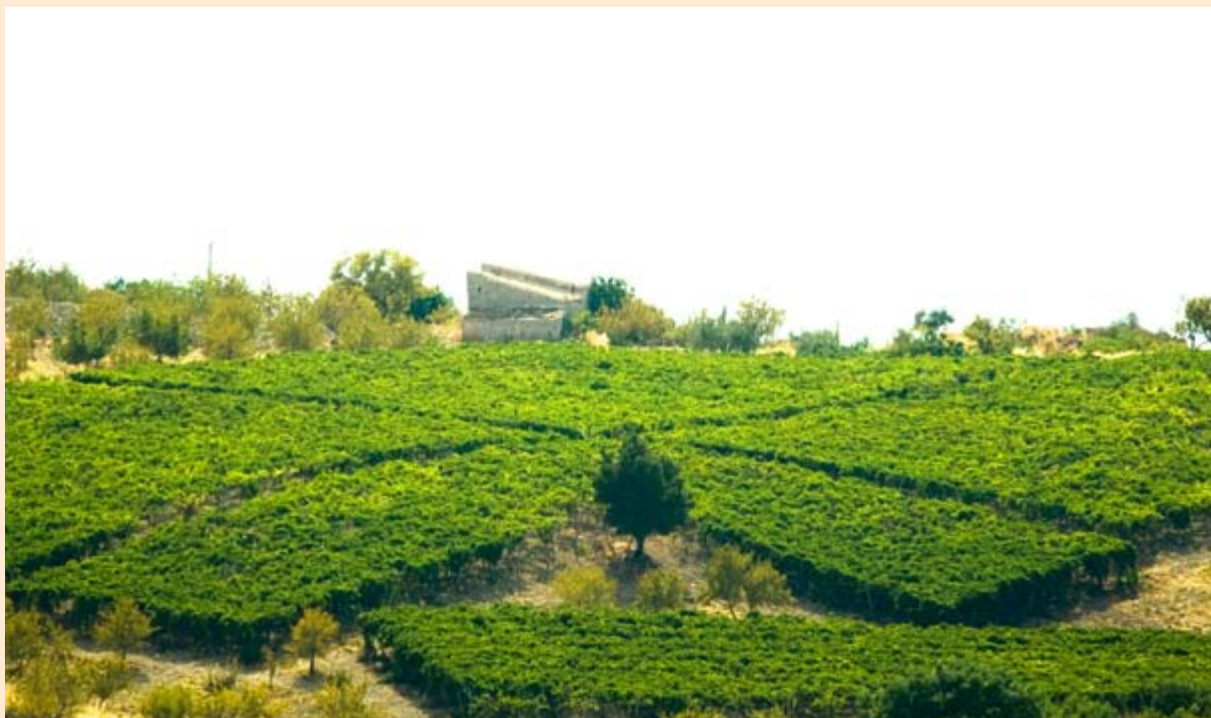
- 1) cantine e stabilimenti di produzione;
- 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di prodotti soggetti ad accisa, salvo esclusioni appositamente previste, devono denunciare l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza (UTF), competente per territorio e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi da tale obbligo gli esercenti la vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.

È previsto, inoltre, il versamento di una cauzione in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, pari al 10%.

Chi produce in media meno di 1.000 ettolitri all'anno è considerato piccolo produttore (art.37 T.U. accise e art. 22 del Regolamento n. 436/2009). Tali soggetti

- sono dispensati dagli obblighi previsti dal T.U. accise relativi al regime del deposito fiscale ed alla licenza di esercizio e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
- Sono tenuti ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane delle operazioni intracomunitarie effettuate e ad assolvere agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e in particolare a quel-



li relativi alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento e a sottoporsi a controllo.

5.4 DOCUMENTI DI TRASPORTO

L'alcol, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con un apposito documento di accompagnamento.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento in materia di accise alcuni prodotti, tra i quali:

- l'alcol e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno di Stato;
- l'alcol non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
- gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcol non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;
- l'alcol non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 Kg, se solidi;

- gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcol non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;

- l'alcol denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri;

- il vino e le bevande fermentate diverse dal vino, se non destinate, queste ultime, a distillerie;

- i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all' 11% in volume;

- i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

I documenti di accompagnamento sono

- E-ad (Documento amministrativo elettronico di cui al Regolamento(CE) n. 6847/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, previsto per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise) che può essere emesso solo ed esclusivamente da chi è esercente deposito fiscale ed in possesso del codice di accisa

- DOCUMENTO AGRICOLO (DA) utilizzato dai "piccoli produttori" per le spedizioni di vino in ambito comunitario

5.5 CIRCOLAZIONE NEI RAPPORTI CON PAESI EXTRA-UE

Circolazione del vino

Il depositario autorizzato speditore, titolare del deposito fiscale e in possesso del codice di accisa, emette il DAA telematico secondo la procedura EMCS. Il vino in tale caso (anche se l'aliquota di accisa in Italia e in altri paesi comunitari è uguale a zero) è un prodotto in sospensione di accisa e viaggia con l'e-ad fino alla dogana di esportazione, presso la quale verrà presentata la merce per l'emissione della dichiarazione doganale di esportazione.

Nel caso di invio eseguito da parte di piccolo produttore, definito come il deposito con una produzione di vino inferiore a 1000 hl/annui, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 504/95, si possono delineare le seguenti situazioni:

a) Dogana italiana di esportazione coincidente con la dogana di uscita:

Viene svolta la seguente procedura:

- emissione del documento previsto per la circolazione nazionale (documento agricolo previsto dal Regolamento CE 436/2009 o documento generico previsto dal Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 aprile 1999, integrato con i dati del DDT o DDT integrato con i dati del documento del Mipaaf);
- invio della dichiarazione di esportazione in formato elettronico alla dogana di esportazione;

- eventuale acquisizione della prova di avvenuta esportazione (mediante accesso al sito dell'Agenzia delle Dogane e interrogazione del relativo Movement Reference Number - MRN).

b) Dogana italiana di esportazione diversa da dogana italiana di uscita: come nel caso precedente (la dichiarazione di esportazione sarà ovviamente presentata alla dogana di esportazione).

c) Dogana di esportazione italiana e Dogana di uscita di altro Paese UE

Viene svolta la seguente procedura:

- emissione del documento agricolo previsto dal Regolamento CE 436/2009 (in pratica, DA/IT);
- per il resto vale quanto indicato nel caso 1).

Per maggiore garanzia, ma non è obbligatorio, la spedizione dovrebbe essere effettuata da un deposito fiscale che è una figura professionale autorizzata ad emettere e-ad (documento di accompagnamento accise in formato elettronico) per la circolazione del prodotto in regime sospensivo di accisa e a prestare garanzia sul prodotto circolante in regime sospensivo.

d) Nel caso di cessione di vino con invio dello stesso in Paese extra-UE da parte di supermercati, enoteche, ecc., si potrà utilizzare ugualmente il documento previsto dal Regolamento CE 436/2009 o documento generico previsto dal Mipaaf del 14 aprile 1999, integrato con i dati del DDT o DDT integrato con i dati del documento del Mipaaf.



FISCO E VINO 2013

CAPITOLO 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

6. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 ha introdotto in via sperimentale l'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 2014.

L'IMU sostituisce l'ICI e, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Con riferimento specifico all'agricoltura, rispetto all'ICI con l'IMU:

- il valore dei fabbricati rurali va tenuto distinto da quello dei terreni (l'ICI prevedeva l'applicazione della tariffa di reddito dominicale per i terreni che era comprensiva dei fabbricati rurali);
- sono attratti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali)⁴;
- è prevista l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani;
- si riconosce la riduzione dell'imposta per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

6.1 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto è lo stesso dell'ICI ovvero il possesso di immobili, compresi i terreni le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

6.2 BASE IMPONIBILE

Terreni agricoli

Sono considerati terreni agricoli quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 c.c.

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, si considera

il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicando tale risultato per il coefficiente di 135.

Tale coefficiente è ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I terreni agricoli posseduti e condotti dai medesimi coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali identificati ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, una volta determinata la base imponibile con le modalità descritte in precedenza, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

VALORE DELLA BASE IMPONIBILE DEL TERRENO	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
Fino a € 6.000	100%
Da € 6.001 a € 15.500	70%
Da € 15.501 a € 25.500	50%
Da € 25.001 a € 32.000	25%
Oltre € 32.000	0%

Fabbricati rurali

La ruralità del fabbricato consiste "nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito".

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5% e aggiornata applicando l'apposito moltiplicatore (v. tabella nel paragrafo 6.3 "Aliquota").

L'ICI prevedeva l'applicazione della tariffa di reddito do-

⁴ I fabbricati delle cooperative agricole, se destinati alla produzione, alla trasformazione, alla valorizzazione, al confezionamento e alla commercializzazione dei prodotti, erano esenti dall'ICI. Con l'Imu si applicano alle costruzioni strumentali delle cooperative agricole le ordinarie disposizioni agevolative generalmente previste per i fabbricati rurali.

minicale per i terreni che era comprensiva dei fabbricati rurali presenti sul terreno. Con l'IMU si è reso necessario tenere distinto il valore dei fabbricati rurali da quello dei terreni. Infatti, l'IMU ha attratto ad imposizione i fabbricati rurali (sia ad uso abitativo che strumentali per l'esercizio dell'attività), ma è necessario che questi siano iscritti nel catasto fabbricati. Al riguardo va ricordato che la parte prevalente dei fabbricati rurali è iscritta nel catasto dei terreni e non in quello dei fabbricati e che, per tale motivo, è stato fatto obbligo di dichiarare nel catasto dei fabbricati, entro il 30 novembre 2012, i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni (art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011. V. modifiche con L. n. 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012).

Lo schema impositivo che ne consegue è il seguente:

- a) l'abitazione principale posseduta:
 - dal proprietario, beneficia della deduzione prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
 - dall'affittuario che conduce il terreno o dal dipendente, è esclusa dal suddetto beneficio;
- b) il fabbricato rurale strumentale è assoggettato all'imposta;
- c) il fabbricato rurale strumentale montano è esente dall'Imu.

È precluso il riconoscimento di ruralità per i fabbricati che hanno le caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/10 (cioè abitazioni di tipo signorile e abitazioni in ville) e per quelli con le caratteristiche "di lusso".

6.3 ALIQUOTA

L'aliquota base per tutti gli immobili è pari a 0,76%. Tuttavia, i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota, pertanto, può oscillare da un minimo dello 0,46% ad un massimo dell'1,06%. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista un'aliquota ridotta, fissata allo 0,20%, solo riducibile fino allo 0,1% (art. 13, commi 8 e 14, lettera d), D.L. 201/2011).

Nessun regime di favore è previsto per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

N.B. Pertanto, in linea generale, se viene meno l'uso strumentale l'aliquota agevolata dello 0,2% è elevata a 0,76%, da applicare sul valore imponibile determinato dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella seguente:

CLASSI DI IMMOBILI	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Coefficiente	Aliquota
Fabbricato rurale	abitazione principale del proprietario	RC X 160 *	0,4%
	altri fabbricati abitativi	RC X 160	0,76%
	strumentale	RC X 160	0,2%
	strumentale ubicato in comune montano o parzialmente montano		esente
Terreno agricolo	posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP	RD X 110	0,76%
	posseduto e condotto da altro soggetto	RD X 135	0,76%
	ubicato in comune montano		esente
Area fabbricabile		Valore di mercato	0,76%

Legenda

- RC: rendita catastale maggiorata del 5%

- RD: reddito dominicale maggiorato del 25%

* l'abitazione principale del proprietario beneficia della detrazione di € 200 e, per gli anni 2012 e 2013, di un'altra di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400 (art. 13, co. 10, D.L. 201/2011).



6.4 ESENZIONI

La disciplina Imu prevede, per i terreni agricoli, apposite esclusioni:

- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1997 (v. elenco contenuto nella Circolare n. 9 del 14.06.1993);
- fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993) ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani individuati dall'Istat (art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 modificato da D.L. n. 16/2012).

6.5 AGEVOLAZIONI

Oltre alle esenzioni di cui sopra, ai produttori agricoli sono riconosciute alcune agevolazioni.

- Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali identificati ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, una volta determinata la base imponibile con le modalità descritte in precedenza, il versamento dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente 6.000 euro e con le riduzioni già esposte nella tabella di cui al paragrafo 6.2 - base imponibile.

6.6 DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. L'Imu è dovuta per anno solare in misura proporzionale alla quota di titolarità e ai mesi di possesso dell'anno (è considerato "mese intero" il possesso dell'immobile per

almeno 15 giorni). L'imposta va corrisposta al comune in 2 rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando che il contribuente può versare l'intero importo entro il 16 giugno. Il versamento è effettuato tramite Modello F24 e dal 1° dicembre 2012 è possibile eseguire il pagamento anche tramite bollettino di conto corrente postale.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 12 aprile 2012 ha indicato i codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti, prevedendo anche l'onere di distinguere le somme spettanti al comune da quelle spettanti allo stato.

Gettito spettante ai Comuni e allo Stato. Al fine di garantire la spettanza ai Comuni del gettito Imu, l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha soppresso, per gli anni 2013 e 2014, la riserva allo Stato del 50% dell'imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze (di cui all'articolo 13, co. 11 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011), ad eccezione delle somme prelevate sugli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Gli immobili in questione sono quelli strumentali per natura o per destinazione e i fabbricati utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.



FISCO E VINO 2013**CAPITOLO 7 - AGEVOLAZIONI NELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE DAVANTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE****7. AGEVOLAZIONI NELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE DAVANTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Come è noto, gli artt. 19 del D.P.R. n. 602/73 e 26 del D.Lgs. n. 46/99 hanno attribuito agli Agenti della Riscossione - su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso - il potere di dilazionare, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, il pagamento delle somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali (con le eccezioni delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, comma 1, del D.P.R. 115/2002).

L'istituto della dilazione del pagamento di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/73 ha subito incisive modifiche ad opera del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (art. 10, commi 13-bis e 13-ter), c.d. Decreto Salva-Italia, convertito dalla L. n. 214/2011 e del D.L. n. 16 del 02.03.2012 (art. 1, comma 2), c.d. Decreto Fiscale, convertito dalla L. n. 44/2012, che possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

- in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà, il contribuente può chiedere all'agente della riscossione una proroga della dilazione originariamente concessa, una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- sia in sede di prima richiesta della dilazione, che in sede di richiesta di proroga, il contribuente può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo delle rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;
- in presenza della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza (v. art. 19, comma 3, DPR n. 602/1973). Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione;
- la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e





il carico non può più essere rateizzato);

- possibilità di sanatoria per le dilazioni interessate dalla decadenza della rateazione per inadempimento del debitore: le dilazioni già concesse entro il 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011), interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del D.L. n. 225/2010 (che riguardava le dilazioni concesse fino al 27 febbraio 2011), possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. Le dilazioni concesse dopo il 28 dicembre 2011 possono essere prorogate solo se non sono decadute.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell'importo del debito.

Con la direttiva di Equitalia n. 7 del 1° marzo 2012 (applicata anche in Sicilia da Riscossione Sicilia spa), è stata innalzata da € 5.000 a € 20.000 la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente, a semplice richiesta del contribuente, per cui si distinguono:

- debiti sino a € 20.000: la procedura è semplificata in quanto è sufficiente che il contribuente motivi il presupposto della obiettiva situazione di temporanea difficoltà nell'istanza di rateazione, senza necessità di dovere allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata do-

vrà essere pari almeno a € 100;

- debiti superiori a € 20.000: la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'Agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. In particolare,

a) persone fisiche in contabilità semplificata devono indicare il regime adottato dall'impresa ed il numero di rate richieste non potrà essere superiore a 72; le istanze di rateazione sono esaminate prendendo in considerazione l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore), rilasciato dal Comune, dai CAF o dalla Sede INPS di competenza;

b) per le società di capitali la procedura è più articolata in quanto occorrerà l'analisi dell'indice di liquidità (stabilisce la capacità del soggetto di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide) e dell'indicatore Alfa (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione) ed il numero di rate richieste non potrà essere superiore a 72.

Infine, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, la citata direttiva di Equitalia ha chiarito che l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. Resta, comunque, la necessità della dimostrazione della mancanza di liquidità attraverso l'Indice di liquidità (liquidità differita e corrente diviso il passivo corrente). L'Indice di liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.



FISCO E VINO 2013**CAPITOLO 8 - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE****8.1 AGEVOLAZIONI STATALI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE****• Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 271 a 279 della L. n. 296 del 27/12/2006 e D.L. n. 97/2008)**

L'articolo 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE, ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'agevolazione spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d'investimento iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Sono agevolabili i beni strumentali nuovi appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e, limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 97/2008, convertito dalla L. n. 129/2008, possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate il nulla-osta alla fruizione del credito.

Per i progetti di investimento che risultano già avviati entro il 2 giugno 2008 (prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 97/2008) il formulario doveva essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione del formulario (a tal fine la procedura telematica è stata attivata dal 13 giugno 2008 al 13 luglio 2008).

Per i progetti di investimento avviati a partire dal 3 giugno 2008, la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella riservata ai progetti d'investimento avviati prima della predetta

data (il formulario poteva essere presentato a partire dal 13 giugno 2008).

Inoltre, con riferimento ai questi ultimi investimenti (avviati dopo il 2 giugno 2008), il comma 3 dell'articolo 2 del citato D.L. ha previsto che le spese agevolabili, esposte nel formulario, debbano essere sostenute, a pena di decadenza, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20% nell'anno di accoglimento e al 60% nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine previsto per il sostenimento delle spese agevolabili e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di accoglimento e, per la residua parte, nell'anno successivo.

I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d'imposta a decorrere dall'anno indicato nel nulla-osta rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione "interna", delle imposte sui redditi dovute, in acconto e a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; l'eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.

A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d'imposta in esame non si applica il limite di utilizzo previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 244 del 2007 (euro 250.000 annui; per ulteriori indicazioni sul punto si rinvia ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008).

Il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate costituisce un contributo in conto impianti (Circolare n. 38/E del 2008). Poiché non concorre alla formazione della base imponibile del reddito né della base imponibile dell'Irap, in ciascun periodo d'imposta in cui è effettuato l'ammortamento dei beni agevolati, occorrerà sterilizzare gli effetti della contabilizzazione del credito come contributo in conto impianti con opportune varia-

zioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

• **Rifinanziamento del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 2-bis D.L. n. 70 del 13/05/2011)**

L'articolo 2-bis del D.L. n. 70 del 13/05/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito nella L. n. 106/2011, ha rifinanziato con fondi strutturali europei il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, commi da 271 a 279 della L. n. 296/2006.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013.

• **Credito d'imposta per le nuove assunzioni (articolo 2, D. L. n. 70 del 13/05/2011)**

L'articolo 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito nella L. n. 106/2011, e successivamente modificato dall'art. 59 del D.L. n. 5/2012, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, aumentano il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, assumendo lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati", nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), è concesso un credito d'imposta nella misura:

- del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione se il datore di lavoro assume lavoratori "svantaggiati",
- del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione se i lavoratori sono "molto svantaggiati".

Per lavoratori "svantaggiati" si intendono:

- i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
- ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale,
- ovvero che abbiano superato i 50 anni di età,
- ovvero che vivano soli con una o più persone a carico,
- ovvero occupati in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;

- ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite.

Per lavoratori "molto svantaggiati" si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, entro 2 anni dalla data di assunzione. Al fine di consentire il controllo preventivo delle compensazioni, la compensazione è consentita esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso cui il datore di lavoro (beneficiario dell'agevolazione) è intestatario del conto fiscale. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo compreso tra il 14.05.2011 e il 13.05.2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, il quale, nel disciplinare le modalità di accesso al beneficio, ha previsto l'obbligo della presentazione di un'apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale, stabilendo altresì che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta.

Il credito d'imposta per nuove assunzioni costituisce un contributo in conto esercizio. Poiché non concorre alla

formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap, in sede di dichiarazione dei redditi dovrà operarsi una rettifica fiscale in diminuzione del reddito imponibile per l'importo del contributo iscritto in bilancio.

• **Sviluppo della forma societaria in agricoltura. Opzione per le società agricole della tassazione in base al reddito catastale agrario (articolo 1, comma 1093, L. n. 296 del 27/12/2006)**

Il comma 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto la facoltà per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, di optare per la determinazione del reddito secondo il regime catastale del reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir.

Le società agricole si qualificano in quanto nella denominazione sociale contengono la dizione "società agricola" e l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole.

Sono escluse dall'opzione le società semplici esercenti attività agricole - per le quali il reddito agrario costituisce il regime naturale - e le cooperative che svolgono solo attività di trasformazione/commercializzazione di prodotti conferiti dai soci qualora non abbiano terreni sui quali esercitare l'attività agricola (v. circ. 50/E del 01.10.2010).

Per fruire di tale regime le società agricole, che possiedono i requisiti sostanziali richiesti (v. art. 2 D. Lgs. n. 99/2004) sin dall'inizio del periodo d'imposta, sono tenute a comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) da presentare successivamente alla scelta operata.

L'opzione vincola il soggetto all'applicazione del regime per almeno un triennio, e scaduto il primo triennio, resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la scelta operata, fermo restando che l'opzione perde efficacia già dal periodo di imposta in cui le società perdono i requisiti prescritti.

Con decreto n. 213 del 27.09.2007 sono state disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione e di determinazione del reddito che, ancorché determinato su base catastale, mantiene natura di reddito d'impresa.

Le società agricole possono ancora fruire di tale regime catastale di determinazione del reddito fino al 2014. E' la conseguenza dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del comma 1093 dell'articolo 1 della L. 296/2006, operata dal comma 513 dell'art. 1 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha stabilito che le opzioni esercitate perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

Gli account relativi al 1° anno di cambio del regime (2015) devono essere rideterminati considerando le im-

poste determinate in base al bilancio.

• **Opzione per regime forfetario del reddito (articolo 1, 1094 della L. n. 296 del 27/12/2006)**

Ai sensi del comma 1094 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, le medesime società agricole (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative), costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, si considerano imprenditori agricoli e possono optare per un regime forfetario di determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Anche questa disposizione agevolativa è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal comma 513 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e pertanto tale regime forfetario non potrà più essere fruito dal 2015.

• **Produzione e cessione di energia elettrica e attività agricole connesse (articolo 1, comma 423, L. n. 266 del 23/12/2005)**

Il comma 423 della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) ha stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, se esercitate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione del reddito in base ai criteri ordinari vigenti in materia di reddito d'impresa di cui all'art. 1, comma 178, della L. 244/2007.

I soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

Con Circolare n. 32/2009, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'attività di produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole costituisce un'attività agricola connessa che richiede il rispetto del requisito della "prevalenza", ossia che le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo.

• **Aiuti comunitari nel mercato dello zucchero: esclusione dalla base imponibile Irap (articolo 1, comma 239, L. n. 244/2007)**

Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 2/2006, convertito nella L. n. 81/2006 (si tratta degli aiuti alla ristrutturazione delle imprese derivanti dall'attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero, previsti ai fini dell'attuazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera), non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap per le aziende che operano nel settore bieticolo saccarifero. L'esenzione era già operante ai fini della determinazione del reddito.

• **Variazione dei redditi dominicali ed agrari su iniziativa dell'AGEA: effetti fiscali (articolo 1, comma 273, L. 244/2007)**

L'articolo 1, comma 273, L. n. 244/2007 ha previsto, a regime, che i redditi dominicale e agrario risultanti dall'aggiornamento catastale effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a seguito di variazione delle colture, in base alle risultanze delle dichiarazioni relative all'uso dei suoli, producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono presentate le suddette dichiarazioni (articolo 2, comma 33 del D.L. n. 262/2006, conv. L. n. 286/2006).

• **Fabbricati strumentali in agriturismo (articolo 1, comma 275, L. n. 244/2007)**

A seguito dell'intervento operato dall'art. 1, comma 275 della L. n. 244/2007 sull'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili non è sufficiente l'utilizzo della costruzione ai fini agrituristici, ma è necessario che l'attività di agriturismo sia svolta in conformità con quanto stabilito dalla L. n. 96/2006. Dalla strumentalità dell'immobile rurale all'attività di agriturismo (che è connessa a quella agricola) discende l'irrelevanza fiscale dell'immobile ai fini delle imposte dirette e dell'ICI. Tuttavia, sul punto, si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'IMU (che sostituisce l'ICI) colpirà tutti gli immobili agricoli compresi i fabbricati rurali (v. art. 13 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011).

• **Agevolazioni per la piccola proprietà contadina in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali (articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 194 del 30/12/2009, conv. con L. 25/2010 – c.d. Milleproroghe, modificato da art. 1, comma 41, L. n. 220/2010)**

Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata introdotta una nuova agevolazione, consistente nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria

nella misura fissa (euro 168) e dell'imposta catastale nella misura dell'1%:

- agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
 - posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
 - a operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
- Dal punto di vista oggettivo, non rientrano, invece, nell'agevolazione:
- i trasferimenti per successione o donazione;
 - gli atti a titolo gratuito non integranti donazione;
 - gli acquisti di terreni con destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

Si decade dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, i beneficiari alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente.

8.2 AGEVOLAZIONI FISCALI IN AGRICOLTURA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIA

• **Esenzione dal pagamento dell'Irap per lo sviluppo di nuova imprenditoria (articolo 14 L. R. della Sicilia n. 21/2003)**

L'articolo 14 della legge regionale n. 21/2003 riconosce l'esenzione dal pagamento dell'Irap alle imprese turistico e alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano. L'agevolazione è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio dell'attività. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, e secondo quanto precisato nella circolare del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22/01/1990. Le misure agevolative previste dal presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 della citata L.R. n. 21/2003 e dell'articolo 3 della L.R. n. 15/2007, nonché secondo i recenti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (dec. C (2007) 285 def. del 7.02.2007), alle condizioni e nell'ambito dei massimali previsti dalla CE per gli aiuti "de minimis" dal regolamento della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.

• **Agevolazioni per le aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti**

estorsivi compiuti ai loro danni (art. 7, comma 4 L.R. della Sicilia n. 2/2002)

L'art. 2, comma 50 della L. n. 244/2007, modificando l'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della L. n. 296/2006, ha fatto salve "le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 della L. n. 44 del 23.02.1999".

Nella regione Sicilia, l'art. 7, comma 4 della L.R. n. 2 del 26.03.2002 ha previsto che alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 2,98% (cfr. risoluzione del Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale n. 13/2008).

• Credito d'imposta per investimenti in beni strutturali nuovi (L.R. Siciliana n. 11 del 17/11/2009)

L'articolo 1 della L.R. n. 11/2009 della Regione Siciliana ha previsto la concessione di un contributo, nella forma di credito d'imposta, in favore di progetti di investimento iniziale (come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013"), nei confronti di imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, ivi incluse quelle artigiane, agroalimentari (trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura), che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione Siciliana nei limiti stabiliti dalla legge.

Con specifico riferimento al settore dell'agricoltura, si rammenta che per le piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli (di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato), ubicate nei comuni ricadenti in zone agricole svantaggiate (v. decreto dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste del 24.12.2003), il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazione dei prodotti agricoli. Per gli aspetti di dettaglio della disciplina si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare diramata dall'Assessorato dell'Economia, n. 1 del 04.03.2011.

Sono agevolabili, in generale, i "nuovi investimenti" intesi come beni materiali ed immateriali nuovi rientranti in un progetto di investimento iniziale. Si tratta di: autoveicoli con tara uguale o superiore a 5 quintali, attrezzatura varia e minuta, impianti e macchinari specifici, impianti e macchinari generici, costruzioni leggere, tettoie e ba-

racche, beni immobili, terreni e immobili.

Sono esclusi dall'agevolazione: i beni usati, gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma meri costi (pubblicità, avviamento), le autovetture, gli autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali (gli autoveicoli con tara pari a 5 quintali sono agevolabili), gli autocarri derivati da autovetture, i motoveicoli e simili, i mobili e le macchine ordinarie di ufficio.

Per chiedere l'agevolazione sono necessari i seguenti requisiti:

- l'impresa deve partecipare alla copertura finanziaria del progetto di investimento in misura non inferiore al 25%;

- i beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati; essere considerati ammortizzabili; essere acquistati da terzi a condizioni di mercato; figurare all'attivo;

- mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni, oggetto dell'investimento, per un periodo minimo di 5 anni per le imprese di grandi dimensioni e di 3 anni per le Pmi dalla data di ultimazione del progetto stesso. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento delle istanze presentate telematicamente negli anni 2011 e 2012 (modelli ICIS e RICIS, reperibili nel sito della Regione siciliana - www.regione.sicilia.it).

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "3897", denominato "Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese Regione Siciliana - L.R. n. 11/2009".

L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Il credito è fruibile solo dalla data della comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e della certificazione antimafia (ove richiesta) e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento, tenendo conto che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di accoglimento dell'istanza.





FISCO E VINO 2013
APPENDICE
TAVOLA 4 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ SVOLTA	AUTORIZZAZIONI E/O ADEMPIMENTI	ENTI COMPETENTI
Coltivazione di vigneti ai fini della produzione IGT e DOC	Iscrizione superfici vitate allo schedario viticolo, rivendicazione annuale delle produzioni (uve e vino) tramite SIAN	Regione/Agea
	Iscrizione al registro delle imprese – Sez. speciale	CCIAA
Produzione e/o imbottigliamento del vino	Autorizzazione igienico sanitaria (locali e attrezzature)	Comune / ASP
	Licenze	UTF
	Iscrizione al registro delle imprese – Sez. speciale	CCIAA
Produzione di vini DOC e IGT	Assoggettamento OdCC e comunicazione all'OdCC di tutte le comunicazioni previste dai Piani di controllo	OdCC (IRVO)
	Per i vini DOC richiesta di certificazione all'OdCC (esame analitici, esami organolettici)	OdCC (IRVO)
Imbottigliamento di vini DOC, DOC, IGT	Iscrizione all'albo degli imbottiglieri	OdCC (IRVO)
Commercio di vini	Al dettaglio – negozio di vicinato: comunicazione di apertura (Mod. COM1)	Comune
	Al dettaglio – media struttura di vendita: autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa (Mod. COM2)	Comune
	Al dettaglio – grande struttura di vendita: autorizzazione per l'esercizio al commercio al minuto in sede fissa (Mod. COM2)	Comune
	All'ingrosso: iscrizione presso il registro delle imprese	CCIAA
	Licenza amministrativa	Comune
Somministrazione di vino e simili	Autorizzazione igienico sanitaria (locali e attrezzature)	Comune / ASP

FISCO E VINO 2013
PER SAPERNE DI PIÙ

Codice civile, articolo 2135	Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 34 - 34 bis	Legge 27 luglio 2004, n. 186
R.M. 16 febbraio 1981, n. 9/1330	C.M. 15 novembre 2004, n. 44/E
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 25, 35, 42, 56, 56-bis	Legge 30 dicembre 2004, n. 311
C.M. 28 maggio 1987, n. 460364	Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, art. 6-sexies
Decreto ministeriale 12 maggio 1992	C.M. 16 febbraio 2005, n. 6/E
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	Decreto Legge 14 Marzo 2005, n. 35 - art. 10
Decreto Legge 30 agosto 1993, n.331	C.M. 13 febbraio 2006, n. 7/E
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	Legge 27/12/2006, n. 296
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472	Legge 24/12/2007, n. 244
C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E	Decreto Legge 31/12/2007, n. 248
Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 313, art. 5	Legge 22/12/2008, n. 203
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9	Legge Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21 - Art. 14
C.M. 24 dicembre 1997, n. 328	Legge Regione 28 dicembre 2004, n. 17 – Art. 63
Decreto ministeriale 30 dicembre 1997	Legge Regione Sicilia 22 dicembre 2005, n.19 – Art. 20
R.M. 17 giugno 1998, n. 63/E	Legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 15 - Art. 3
R.M. 2 febbraio 1999, n. 10/E	Legge Regione Sicilia 17 novembre 2009, n. 11
Legge 18 febbraio 1999, n. 28	Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 - Art. 2, comma 4-bis
D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48	Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 8
C.M. 3 agosto 2000 n. 153	Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 – Art. 2 e 2-bis
R.M. 26 settembre 2000, n. 148/E	Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – Art. 27
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228	Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Art. 13 (IMU)
R.M. 5 marzo 2002, n. 74/E	R.M. 12 giugno 2012, n. 65/E
C.M. 14 maggio 2002, n. 44/E	Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 – Art. 32-bis
Legge Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 - Art. 7, comma 4	C.M. 26 novembre 2012, n. 44/E
Legge 7 marzo 2003, n. 38	Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Art. 36, comma 8-bis
Legge 24 dicembre 2003, n. 350	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Art. 1, commi 512 e 513
Decreto ministeriale 19 marzo 2004	

FISCO E VINO 2013

*Guida agli adempimenti fiscali
ed alle agevolazioni
per il settore vitivinicolo*



